SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) — **Anno 131° — Numero 168**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Venerdì, 20 luglio 1990** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CIRCOLARI

ETRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 13 luglio 1990, n. 191.

Norme in materia di adeguamento automatico della retribuzione per effetto di variazioni del costo della vita.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le disposizioni in materia di adeguamento automatico della retribuzione per effetto di variazioni del costo della vita contenute nella legge 26 febbraio 1986, n. 38, e nell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, sono prorogate fino alla data del 31 dicembre 1991.

2. Sono fatte salve le disposizioni derivanti da accordi interconfederali stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge che prevedono modificazioni nella struttura delle retribuzioni riguardanti anche la materia di cui al comma 1.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 luglio 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— La legge n. 38 1986 reca: «Disposizioni in materia di indennità di contingenza». Si ritiene utile trascrivere il testo del relativo art. 1:

«Art. 1. — 1. A partire dal 31 gennaio 1986 e fino alla data del 31 dicembre 1989 i datori di lavoro appartenenti a categorie per le quali sono stati stipulati accordi o contratti collettivi nazionali che prevedano meccanismi di adeguamento automatico della retribuzione per effetto di variazioni del costo della vita, sono tenuti a corrispondere il predetto adeguamento determinandolo nella misura derivante dall'applicazione dei criteri di calcolo di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, con la decorrenza e con le cadenze ivi previste. A tal fine si farà riferimento alla somma del minimo tabellare previsto dai contratti collettivi nazionali di categoria per ciascun livello di inquadramento e dell'indennità di contingenza, spettanti nel mese precedente a quello dell'adeguamento. In sede di prima applicazione del meccanismo di cui sopra, l'entità dell'indennità di contingenza è pari per il settore industriale a 684.189 lire e per gli altri settori contrattuali ai corrispondenti valori in atto.

2. Sono abrogate le disposizioni in contrasto con la disciplina prevista nel comma 1. Sono nulle e vengono sostituite di diritto dalla norma di cui al comma 1 le clausole di accordi o contratti collettivi vigenti, in contrasto con la predetta norma.

3. Le norme della presente legge non si applicano ai prestatori di lavoro con qualifica di dirigente ai sensi dell'art. 2095 del codice civile nonché ai prestatori di lavoro addetti ai servizi domestici».

L'art. 2095 del codice civile soprarichiamato elenca le categorie dei prestatori di lavoro subordinato, ivi compresi i prestatori di lavoro con qualifica di dirigente amministrativo e tecnico.

— Il D.P.R. n. 13/1986 reca: «Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-87». Si trascrive il testo del relativo art. 16:

«Art. 16 *(Modifica del meccanismo della indennità integrativa speciale).* — 1. L'attuale sistema di adeguamento retributivo al costo della vita è modificato come segue:

a) cadenza semestrale di rivalutazione retributiva: per tale rivalutazione si fa riferimento al tasso percentuale di incremento risultante dal rapporto fra il valore medio dell'indice sindacale di un semestre rispetto a quello del semestre precedente. Tale tasso percentuale di incremento è arrotondato sulla seconda cifra decimale;

b) rivalutazione del cento per cento di una somma mensile uguale per tutti di L. 580.000 e di una percentuale pari al 25 per cento della quota di retribuzione mensile eccedente tale parte.

I benefici derivanti dalla rivalutazione semestrale delle 580.000 lire indicizzate al 100 per cento costituiscono base per le correlative rivalutazioni dei semestri successivi.

La retribuzione eccedente, sulla quale si calcola il 25 per cento, viene determinata come segue: lo stipendio mensile della qualifica di appartenenza, ottenuto dividendo per dodici quello annuo lordo base in atto il mese precedente a quello dell'adeguamento, più l'indennità integrativa speciale maturata fino a quel momento, meno la quota di retribuzione indicizzata al 100 per cento, come sopra rivalutata;

c) il primo semestre di attuazione decorre dal mese di novembre 1985 e termina il mese di aprile 1986; pertanto il primo adeguamento decorre dal 1° maggio 1986;

d) per la prima applicazione del nuovo meccanismo il tasso percentuale semestrale medio è determinato prendendo come base di riferimento dell'indice sindacale il valore di 134.00.

2. Nel caso di variazione delle imposte indirette, ai fini di un accorpamento delle aliquote e di una loro razionalizzazione, saranno concordate tra le delegazioni di cui all'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93, modalità e limiti di incidenza di tali variazioni sui prezzi dei beni che compongono il bilancio familiare, assunto a base di calcolo per la determinazione dell'indennità di contingenza.

3. L'efficacia del sistema di adeguamento retributivo al costo della vita di cui al presente articolo sarà assicurata per un periodo non inferiore a quattro anni».

A norma dell'art. 1 della legge 24 febbraio 1986, n. 37, recante disposizioni in materia di indennità integrativa speciale, era previsto che la disciplina contenuta nell'articolo soprariportato si dovesse applicare fino al 31 dicembre 1989. Tale articolo prevede inoltre l'estensione di detta disciplina anche ai dipendenti dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche, aventi titolo all'indennità integrativa speciale, sottratti alla contrattazione collettiva prevista dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, ed al personale il cui trattamento giuridico è disciplinato direttamente da disposizioni di legge.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4409):

Presentato dall'on. GHEZZI ed altri il 13 dicembre 1989.

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede referente, il 21 dicembre 1989, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla XI commissione, in sede referente, il 7, 15 febbraio 1990.

Assegnato nuovamente alla XI commissione, in sede legislativa, il 10 maggio 1990.

Esaminato dalla XI commissione, in sede legislativa, e approvato il 10 maggio 1990.

Senato della Repubblica (atto n. 2272):

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro), in sede referente, l'8 giugno 1990, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 11ª commissione il 20, 21, 28 giugno 1990.

Esaminato in aula e approvato il 6 luglio 1990.

90G0233

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 1990.

Emissione di monete d'argento da L. 500 celebrative del V centenario della scoperta dell'America.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 21 novembre 1957, n. 1141, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da L. 500;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, concernente la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1990, concernente il programma di emissioni numismatiche per l'anno 1990;

Ritenuta la necessità di emettere, anche per l'anno 1990, una moneta d'argento da L. 500, facente parte di una serie in emissione fino al 1992, celebrativa del V centenario della scoperta dell'America;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Per celebrare il V centenario della scoperta dell'America il Tesoro dello Stato è autorizzato a coniare ed emettere monete in argento da L. 500 da fornire, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche delle monete di cui al precedente art. 1 sono determinate come appresso:

Metallo	Valore nominale (lire)	Diametro mm	Titolo in millesimi		Peso	
			legale	tolleranza in più o meno	legale	tolleranza in più o meno
Argento	500	29	835	3‰	11	0,055

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della moneta di cui agli articoli precedenti sono le seguenti:

Nel dritto:

ritratto a sinistra di Cristoforo Colombo e composizione figurativa comprendente l'astrolabio, la rosa dei venti e i profili geografici delle Americhe; in basso il nome dell'autore «COLANERI», in giro la scritta «REPUBBLICA ITALIANA» e due croci.

Nel rovescio:

schematizzazione dell'astrolabio e composizione figurativa comprendente una caravella tra un gioco di onde; a sinistra «L. 500»; a destra «1990»; in basso «R»; in giro la scritta «V CENTENARIO DELLA SCOPERTA DELL'AMERICA».

Sul bordo:

scritta in rilievo «REPUBBLICA ITALIANA».

Art. 4.

Il contingente in valore nominale della nuova moneta d'argento, di cui al presente decreto, sarà stabilito con successivo provvedimento, ai termini dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309.

Art. 5.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento conforme alle descrizioni tecniche e artistiche indicate agli articoli precedenti ed alla allegata riproduzione fotografica che fa parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio di Stato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1990

COSSIGA

CARLI, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1990
Registro n. 22 Tesoro, foglio n. 80

ALLEGATO

Dritto

Rovescio

90A3127

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 9 giugno 1990.

Rettifica del decreto ministeriale recante l'emissione dei certificati di credito del Tesoro quadriennali, con godimento 1° gennaio 1990, per il ripianamento dei disavanzi d'amministrazione delle U.S.L.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 192340/66-BG in data 15 marzo 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 5 aprile 1990, con il quale è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro con godimento 1° gennaio 1990, di durata quadriennale, per l'importo di L. 1.617.700.000.000, da destinarsi, a norma dell'art. 1 del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 201, al ripianamento dell'esposizione debitoria delle regioni e delle unità sanitarie locali nei confronti dei rispettivi tesorieri, in relazione alle anticipazioni concesse dai tesorieri medesimi per la copertura della spesa sanitaria relativa agli anni 1985 e 1986, secondo gli importi indicati nell'elenco allegato al provvedimento medesimo;

Considerato che, nel richiamato allegato concernente l'assegnazione dei titoli, talune aziende di credito compaiono come capifila di pool di finanziamento;

Considerata la necessità, al fine di agevolare l'operazione di ripianamento delle suddette esposizioni debitorie nei confronti di tutte le aziende di credito interessate, di procedere all'assegnazione dei certificati di credito nei confronti delle singole banche partecipanti ai pool di finanziamento;

Vista la lettera in data 26 aprile 1990, con cui la Ragioneria generale dello Stato ha comunicato la composizione dei pool di finanziamento, indicando le singole aziende di credito partecipanti ai medesimi e le relative quote di partecipazione;

Decreta:

Art. 1.

A modifica di quanto stabilito con il decreto ministeriale del 15 marzo 1990, citato nelle premesse, l'assegnazione dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° gennaio 1990, emessi per le finalità di cui all'art. 1 del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 201, dovrà essere effettuata nei confronti delle aziende di credito indicate nell'elenco allegato al presente decreto, e per gli importi rispettivamente attribuiti.

Art. 2.

L'importo dell'emissione dei certificati di cui al precedente articolo deve ritenersi elevato, in conseguenza dell'emanazione del presente decreto, da lire 1.617.700.000.000 a lire 1.617.705.000.000.

Parimenti, l'onere per interessi relativo all'anno finanziario 1990, gravanti sul capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, si eleva da lire 112.832.553.000 a lire 112.832.901.150.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1990
Registro n. 221 Tesoro, foglio n. 122

ALLEGATO

	Aziende di credito	Importo da ripianare	Importo dei certificati
1	Banca cattolica del Veneto	9.964.061.250	9.965.000.000
2	Banca del Monte di Bologna e Ravenna	12.933.427.709	12.934.000.000
3	Banca del Monte di Parma	12.726.296.578	12.727.000.000
4	Banca di credito popolare	2.046.427.200	2.047.000.000
5	Banca nazionale dell'agricoltura	3.993.524.657	3.994.000.000
6	Banca nazionale del lavoro	122.673.918.825	122.674.000.000
7	Banca popolare Nicolò Monforte	1.420.992.800	1.421.000.000
8	Banca popolare abruzzese marchigiana	2.231.270.000	2.232.000.000
9	Banca popolare di Ancona	7.160.302.000	7.161.000.000
10	Banca popolare dell'Emilia	1.286.978.380	1.287.000.000
11	Banca popolare dell'Etruria e del Lazio	16.397.327.000	16.398.000.000
12	Banca popolare di Faenza	9.596.168.079	9.597.000.000
13	Banca popolare dell'Irpinia	4.575.204.800	4.576.000.000
14	Banca popolare di Novara	2.295.857.000	2.296.000.000
15	Banca popolare di Pescopagano e Brindisi S.r.l.	10.514.179.200	10.515.000.000
16	Banca popolare di Sassari	1.400.000.000	1.400.000.000
17	Banca popolare vicentina	2.656.297.000	2.657.000.000
18	Banca sannitica	37.119.303.200	37.120.000.000
19	Banca Toscana	18.856.605.800	18.857.000.000
20	Banco di Napoli	634.482.003.000	634.483.000.000
21	Banco S. Geminiano e S. Prospero	2.499.975.992	2.500.000.000
22	Banco di S. Spirito	3.156.329.600	3.157.000.000
23	Banco di Sardegna	51.434.000.000	51.434.000.000
24	Cassa di risparmio di Ascoli Piceno	4.219.159.000	4.220.000.000

Aziende di credito	Importo da ripianare	Importo dei certificati
25 Cassa di risparmio di Bologna	60.834.513.800	60.835.000.000
26 Cassa di risparmio di Carpi	2.196.345.936	2.197.000.000
27 Cassa di risparmio di Carrara	9.713.207.000	9.714.000.000
28 Cassa di risparmio di Cento	1.621.817.894	1.622.000.000
29 Cassa di risparmio di Cesena	12.592.704.535	12.593.000.000
30 Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana	3.797.824.059	3.798.000.000
31 Cassa di risparmio di Fano	2.500.000.000	2.500.000.000
32 Cassa di risparmio di Fermo	6.380.385.209	6.381.000.000
33 Cassa di risparmio di Ferrara	11.746.628.056	11.747.000.000
34 Cassa di risparmio di Firenze	37.079.732.800	37.080.000.000
35 Cassa di risparmio di Forlì	10.043.197.863	10.044.000.000
36 Cassa di risparmio di Imola	96.793.126	97.000.000
37 Cassa di risparmio di Jesi	14.325.995.478	14.326.000.000
38 Cassa di risparmio della Spezia	2.705.794.000	2.706.000.000
39 Cassa di risparmio di Lucca	4.070.624.000	4.071.000.000
40 Cassa di risparmio della Marca Trivigiana	13.868.646.000	13.869.000.000
41 Cassa di risparmio della Provincia di Chieti	4.657.000.000	4.657.000.000
42 Cassa di risparmio della provincia dell'Aquila	12.023.000.000	12.023.000.000
43 Cassa di risparmio della provincia di Macerata	8.593.093.391	8.594.000.000
44 Cassa di risparmio della provincia di Teramo	12.847.000.000	12.847.000.000
45 Cassa di risparmio di Mirandola	3.102.218.825	3.103.000.000
46 Cassa di risparmio di Modena	13.828.565.795	13.829.000.000
47 Cassa di risparmio di Padova e Rovigo	31.793.115.000	31.794.000.000
48 Cassa di risparmio di Parma	16.968.134.168	16.969.000.000
49 Cassa di risparmio di Pesaro	7.206.701.000	7.207.000.000
50 Cassa di risparmio di Pescara e Loreto Aprutino	1.990.000.000	1.990.000.000
51 Cassa di risparmio di Piacenza e Vigevano	9.511.714.231	9.512.000.000
52 Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia	7.736.614.000	7.737.000.000
53 Cassa di risparmio di Ravenna	4.476.741.212	4.477.000.000
54 Cassa di risparmio di Reggio Emilia	23.360.054.568	23.361.000.000
55 Cassa di risparmio di Rimini	12.879.901.596	12.880.000.000
56 Cassa di risparmio di Roma	4.809.008.000	4.810.000.000
57 Cassa di risparmio di S. Miniato	3.893.686.000	3.894.000.000
58 Cassa di risparmio di Torino	21.616.769.000	21.617.000.000
59 Cassa di risparmio di Trento e Rovereto	19.845.397.440	19.846.000.000
60 Cassa di risparmio di Udine e Pordenone	1.398.218.000	1.399.000.000
61 Cassa di risparmio di Venezia	23.967.847.000	23.968.000.000
62 Cassa rurale e artigiana di Battipaglia	5.456.515.200	5.457.000.000
63 Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona	41.439.430.750	41.440.000.000
64 Cassa di risparmio di Vignola	1.294.805.840	1.295.000.000
65 Cassa di risparmio di Volterra	2.704.300.000	2.705.000.000
66 Cassa rurale e artigiana di Aquara	1.705.922.400	1.706.000.000
67 Cassa rurale e artigiana di Civitella-Moio della Civitella	1.469.613.600	1.470.000.000
68 Credito commerciale tirreno	1.898.074.400	1.899.000.000
69 Credito romagnolo	4.001.177.825	4.002.000.000
70 Istituto bancario San Paolo di Torino	8.387.847.271	8.388.000.000
71 Monte dei Paschi di Siena	114.313.513.089	114.314.000.000
72 Banca cooperativa di Imola	72.594.845	73.000.000
73 Cassa rurale e artigiana di Filottrano (Ancona)	140.239.800	141.000.000
74 Cassa centrale delle Casse rurali Trentine (Trento)	14.008.515.840	14.009.000.000
75 Banca di Trento e di Bolzano (Trento)	4.280.379.840	4.281.000.000
76 Banca Calderari (Trento)	778.250.880	779.000.000
Totale	1.617.669.779.632	1.617.705.000.000

90A3140

DECRETO 9 giugno 1990.

Rettifica del decreto ministeriale recante l'emissione dei certificati di credito del Tesoro quadriennali, con godimento 1° gennaio 1990, per il ripianamento dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 192341/66-BH in data 15 marzo 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 5 aprile 1990, con il quale è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro con godimento 1° gennaio 1990, di durata quadriennale, per l'importo di L. 2.862.210.000.000, da destinarsi, a norma dell'art. 2 del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 201, al ripianamento dell'esposizione debitoria delle regioni e degli enti pubblici che gestiscono servizi di pubblico trasporto nei confronti dei rispettivi tesorieri, in relazione alle anticipazioni concesse dai tesorieri medesimi per la copertura dell'80% dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto relativi agli esercizi dal 1982 al 1986, secondo gli importi indicati nell'elenco allegato al provvedimento medesimo;

Considerato che, nel richiamato allegato concernente l'assegnazione dei titoli, talune aziende di credito compaiono come capifila di pool di finanziamento;

Considerata la necessità, al fine di agevolare l'operazione di ripianamento delle suddette esposizioni debitorie nei confronti di tutte le aziende di credito interessate, di procedere all'assegnazione dei certificati di credito nei confronti delle singole banche partecipanti ai pool di finanziamento;

Vista la lettera in data 26 aprile 1990, con cui la Ragioneria generale dello Stato ha comunicato la composizione dei pool di finanziamento, indicando le singole aziende di credito partecipanti ai medesimi e le relative quote di partecipazione;

Decreta:

Art. 1.

A modifica di quanto stabilito con il decreto ministeriale del 15 marzo 1990, citato nelle premesse, l'assegnazione dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° gennaio 1990, emessi per le finalità di cui all'art. 2 del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 201, dovrà essere effettuata nei confronti delle aziende di credito indicate nell'elenco allegato al presente decreto, e per gli importi rispettivamente attribuiti.

Art. 2.

L'importo dell'emissione dei certificati di cui al precedente articolo deve ritenersi elevato, in conseguenza dell'emanazione del presente decreto, da lire 2.862.210.000.000 a lire 2.862.226.000.000.

Parimenti, l'onere per interessi relativo all'anno finanziario 1990, gravanti sul capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, si eleva da lire 199.635.569.300 a lire 199.636.685.780.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1990
Registro n. 22 Tesoro, foglio n. 123

ALLEGATO

Aziende di credito	Importo da ripianare	Importo dei certificati
1 Banca del Monte di Bologna e Ravenna	6.259.872.532	6.260.000.000
2 Banca del Monte di Parma	5.971.438.557	5.972.000.000
3 Banca di Lucania	4.267.203.000	4.268.000.000
4 Banca nazionale dell'agricoltura	396.317.349	397.000.000
5 Banca nazionale del lavoro	745.236.472.419	745.237.000.000
6 Banca piccolo credito valtellinese	87.596.000	88.000.000
7 Banca popolare abruzzese marchigiana	13.029.057.101	13.030.000.000
8 Banca popolare Abbiategrasso	224.400.000	225.000.000
9 Banca popolare di Ancona	125.337.000	126.000.000
10 Banca popolare Andriese	2.644.800.000	2.645.000.000
11 Banca popolare Castelfranco Veneto	2.639.004.168	2.640.000.000
12 Banca popolare dell'Emilia	3.831.798.000	3.832.000.000
13 Banca popolare dell'Etruria e del Lazio	3.994.772.000	3.995.000.000
14 Banca popolare di Faenza	761.597.000	762.000.000
15 Banca popolare di Lecco	184.928.000	185.000.000
16 Banca popolare di Lodi	52.701.000	53.000.000
17 Banca popolare di Milano	12.566.023.000	12.567.000.000
18 Banca popolare di Novara	30.691.153.194	30.692.000.000
19 Banca popolare di Pescopagano e Brindisi S.r.l.	4.267.203.000	4.268.000.000
20 Banca popolare di Sassari	1.030.295.500	1.031.000.000
21 Banca Toscana	67.937.161.000	67.938.000.000
22 Banca Vincenzo Tamborino S.p.a.	468.613.000	469.000.000
23 Banco di Napoli	763.088.344.349	763.089.000.000
24 Banco di Roma	57.705.415.000	57.706.000.000
25 Banco S. Geminiano e S. Prospero	187.481.114	188.000.000
26 Banco di S. Spirito	833.786.200	834.000.000
27 Banco di Sardegna	7.764.183.700	7.765.000.000
28 Banco di Sicilia	80.605.248.606	80.606.000.000
29 Cassa centrale di risparmio V.E. per le provincie siciliane	41.448.770.055	41.449.000.000
30 Cassa di risparmio di Alessandria	3.180.526.280	3.181.000.000
31 Cassa di risparmio di Ascoli Piceno	5.003.668.000	5.004.000.000
32 Cassa di risparmio di Bologna	666.599.519	667.000.000
33 Cassa di risparmio di Calabria e Lucania	42.471.486.530	42.472.000.000
34 Cassa di risparmio di Carrara	9.637.237.000	9.638.000.000
35 Cassa di risparmio di Cesena	1.269.667.000	1.270.000.000
36 Cassa di risparmio di Ferrara	1.655.310.114	1.656.000.000
37 Cassa di risparmio di Firenze	5.010.957.600	5.011.000.000
38 Cassa dei risparmi di Forlì	3.095.110.114	3.096.000.000
39 Cassa di risparmio di Genova e Imperia	52.060.270.350	52.061.000.000
40 Cassa di risparmio di Gorizia	2.830.160.800	2.831.000.000
41 Cassa di risparmio di Jesi	2.753.355.000	2.754.000.000
42 Cassa di risparmio della Spezia	1.649.993.375	1.650.000.000
43 Cassa di risparmio di Lucca	28.173.602.000	28.174.000.000
44 Cassa di risparmio della Marca Trivigiana	4.170.787.799	4.171.000.000
45 Cassa di risparmio della provincia di Chieti	14.723.419.796	14.724.000.000
46 Cassa di risparmio della provincia dell'Aquila	17.368.307.514	17.369.000.000
47 Cassa di risparmio della provincia di Macerata	937.673.000	938.000.000
48 Cassa di risparmio della provincia di Teramo	13.192.611.396	13.193.000.000
49 Cassa di risparmio di Modena	1.378.908.000	1.379.000.000
50 Cassa di risparmio di Padova e Rovigo	11.873.844.257	11.874.000.000
51 Cassa di risparmio di Parma	93.740.557	94.000.000
52 Cassa di risparmio di Pesaro	1.138.630.000	1.139.000.000
53 Cassa di risparmio di Pescara e Loreto Aprutino	13.192.611.396	13.193.000.000
54 Cassa di risparmio di Piacenza e Vigevano	5.135.819.114	5.136.000.000

Aziende di credito	Importo da ripianare	Importo dei certificati
55 Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia	6.048.592.000	6.049.000.000
56 Cassa di risparmio delle provincie Lombarde	185.567.000.000	185.567.000.000
57 Cassa di risparmio di Puglia	17.704.869.910	17.705.000.000
58 Cassa di risparmio di Ravenna	7.379.998.114	7.380.000.000
59 Cassa di risparmio di Reggio Emilia	5.859.172.114	5.860.000.000
60 Cassa di risparmio di Rieti	1.367.624.000	1.368.000.000
61 Cassa di risparmio di Rimini	3.500.429.114	3.501.000.000
62 Cassa di risparmio di Roma	5.216.401.000	5.217.000.000
63 Cassa di risparmio di Savona	2.252.293.375	2.253.000.000
64 Cassa di risparmio di Terni e Narni	2.512.425.451	2.513.000.000
65 Cassa di risparmio di Torino	115.832.157.730	115.833.000.000
66 Cassa di risparmio di Trieste	13.345.080.000	13.346.000.000
67 Cassa di risparmio di Udine e Pordenone	3.215.633.800	3.216.000.000
68 Cassa di risparmio di Venezia	60.652.849.105	60.653.000.000
69 Cassa di risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona	35.518.035.590	35.519.000.000
70 Credito popolare salentino	14.321.238.000	14.322.000.000
71 Credito romagnolo	437.116.000	438.000.000
72 Credito varesino	2.563.477.000	2.564.000.000
73 Istituto bancario San Paolo di Torino	5.118.295.074	5.119.000.000
74 Monte dei Paschi di Siena	256.954.153.334	256.955.000.000
75 Banca cattolica popolare di Bari	1.090.233.060	1.091.000.000
76 Banca popolare di Bari	2.233.433.787	2.234.000.000
77 Banca popolare di Crotone	7.229.009.410	7.230.000.000
78 Cassa di risparmio di Asti	865.611.830	866.000.000
79 Cassa di risparmio di Biella	637.819.240	638.000.000
80 Cassa di risparmio di Bra	136.675.550	137.000.000
81 Cassa di risparmio di Cuneo	1.138.962.930	1.139.000.000
82 Cassa di risparmio di Fossano	182.234.070	183.000.000
83 Cassa di risparmio di Saluzzo	182.234.070	183.000.000
84 Cassa di risparmio di Savigliano	136.675.550	137.000.000
85 Cassa di risparmio di Tortona	182.234.070	183.000.000
86 Cassa di risparmio di Vercelli	364.468.140	365.000.000
87 Banca Sella	1.198.908.350	1.199.000.000
88 Banca del Friuli	270.898.400	271.000.000
Totale	2.862.181.507.523	2.862.226.000.000

90A3141

DECRETO 20 giugno 1990.

Emissione di certificati di credito del Tesoro quinquennali, con godimento 1° luglio 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 409, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso, a norma della citata legge n. 468/1978;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 3.000 miliardi, della durata di cinque anni, con godimento 1° luglio 1990, al prezzo di lire 97,25 per ogni 100 lire di capitale nominale.

L'assegnazione dei certificati avviene con il sistema dell'asta marginale riferito ad un «diritto di sottoscrizione». Il «diritto di sottoscrizione» rappresenta la maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione indicato nel precedente comma, che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di essere disposto a corrispondere al Tesoro per l'assegnazione di certificati. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

Il tasso di interesse semestrale lordo relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° gennaio 1991, è pari al 6,30 per cento.

Le cedole successive alla prima verranno determinate col seguente meccanismo di calcolo:

a) determinazione della media aritmetica dei tassi di rendimento annuale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a dodici mesi, relativi alle aste dei buoni

medesimi tenutesi nei mesi di ottobre e novembre per le cedole con godimento 1° gennaio e pagabili il 1° luglio successivo, e nei mesi di aprile e maggio per le cedole con godimento 1° luglio e pagabili il 1° gennaio successivo.

Il tasso di rendimento annuale lordo è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT annuali divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto tra trecentosessantacinque e il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT

Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma, è pari:

in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota;

in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra il prezzo medio d'asta delle offerte concorrenziali rimaste aggiudicatarie ed il prezzo medio stesso delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a dodici mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a dodici mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso annuale disponibile;

b) calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente al valore della media aritmetica di cui al punto *a),* arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

La misura delle cedole successive alla prima verrà determinata aggiungendo 50 centesimi di punto al tasso d'interesse semestrale di cui al punto *b).*

I tassi di interesse semestrale relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario di lire 5 milioni e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c).*

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° luglio e al 1° gennaio di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° gennaio 1991 e l'ultima il 1° luglio 1995.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, al netto della ritenuta fiscale del 12,50 per cento, di cui al ricordato decreto-legge n. 556 del 1986.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo della cedola relativa al taglio teorico da lire 1 milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo della cedola afferente al suddetto taglio teorico.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° luglio 1995 al netto della ritenuta di cui all'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, applicata su L. 2,75%, pari alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo fisso di lire 97,25% di cui al precedente art. 1. Ove necessario, si procederà agli arrotondamenti con il sistema indicato al precedente art. 5.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, nonché le società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale in data 29 marzo 1988. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 8.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dell'1 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art. 9.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono essere redatte su apposito modello predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

Il prezzo offerto è costituito dal prezzo fisso di emissione e dall'ulteriore importo del «diritto di sottoscrizione» che si intende pagare. Tale maggiorazione può essere di un importo minimo di 5 centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali maggiorazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso, mentre in mancanza di ogni indicazione di maggiorazione, la stessa si intende pari a quella minima.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 10.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in un'unica busta telata con chiusura a ceralacca oppure in busta Texbol brev. 53400 con i quattro lati termosaldati, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste, qualora siano recapitate a cura del mittente, debbono essere consegnate allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, via Nazionale, 91, Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 28 giugno 1990 non verranno prese in considerazione.

Art. 11.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, è eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale provvede, ai fini dell'aggiudicazione, all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo, costituito dal «prezzo di emissione» e dall'importo da corrispondere per «diritto di sottoscrizione», sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 12.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata con riferimento all'importo del «diritto di sottoscrizione» meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte riferite all'importo marginale del «diritto di sottoscrizione» che non possono essere totalmente accolte, si procede all'aggiudicazione pro-quota con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i certificati vengono proporzionalmente distribuiti fra gli altri operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 13.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, (pari al prezzo di emissione maggiorato dall'importo marginale del diritto di sottoscrizione), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 3 luglio 1990, senza versamento di dietimi.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria valevole, a tutti gli effetti, per il ritiro dei titoli definitivi.

Art. 14.

Il 3 luglio 1990, la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione costituito, come indicato negli articoli precedenti, dal prezzo di emissione e dall'importo del diritto di sottoscrizione. Tale versamento sarà effettuato al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 8.

La predetta sezione di tesoreria procederà quindi all'emissione di apposite quietanze di entrata al bilancio dello Stato, una per l'importo relativo al prezzo di emissione e l'altra per quello relativo al diritto di sottoscrizione, con imputazione al capo decimo, cap. 5100.

Art. 15.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con apposita convenzione, salva l'applicazione, nelle more, di quella stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 16.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da 10 cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1990-1995» «EMISSIONE 1° LUGLIO 1990».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice ABI, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale e del prezzo di emissione del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL MINISTRO»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1990-1995» «EMISSIONE 1° LUGLIO 1990».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice ABI; per la prima cedola è indicato l'importo lordo degli interessi nella misura stabilita nel primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre il tasso d'interesse lordo riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1990-1995» «EMISSIONE 1° LUGLIO 1990».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi lordi, nonché di ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di emissione stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero del certificato, da riportare nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;
taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;
taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;
taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 5 milioni: in mattone;
taglio da lire 10 milioni: in azzurro;
taglio da lire 50 milioni: in celeste;
taglio da lire 100 milioni: in verde;
taglio da lire 500 milioni: in rosa;
taglio da lire 1 miliardo: in giallo;
taglio da lire 10 miliardi: in violetto.

Art. 17.

Gli oneri per interessi relativi agli anni 1991 e successivi, nonché l'onere per il rimborso del capitale gravante sull'anno finanziario 1995, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1990
Registro n. 22 Tesoro, foglio n. 82

90A3161

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 13 luglio 1990.

Misure dirette a fronteggiare l'emergenza idrica della regione siciliana. Installazione di tre moduli di dissalazione nel comune di Porto Empedocle. (Ordinanza n. 1967/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la nota del 12 maggio 1990 del Ministro per gli affari regionali e i problemi istituzionali che destina alle regioni del Mezzogiorno la somma complessiva di L. 235.700 milioni ed in particolare lo schema di ripartizione allegato alla nota dello stesso Ministro del 23 aprile 1990 che prevede per la regione Sicilia la somma di lire 38.300 milioni per 5 interventi nella regione;

Vista la nota n. 244/C.T.O. del 6 giugno 1990 con la quale il presidente della regione siciliana, in conseguenza dell'emergenza idrica nell'isola, segnala l'urgenza di dar corso ai lavori di istallazione, a cura del genio civile di Agrigento, di tre moduli di dissalazione forniti dall'Agensud, al fine di poter avviare al più presto gli impianti. Al riguardo, viene specificato l'importo da assegnare all'Agensud per la fornitura dei dissalatori in L. 21.510.840.000 nonché l'importo da porre a disposizione della Regione per l'esecuzione delle opere civili e varie per L. 10.989.160.000, per un totale di L. 32.500.000.000;

Visto il decreto presidenziale n. 102/89 del 28 giugno 1989 con il quale il presidente della regione siciliana assume in via contingibile ed urgente le funzioni di commissario straordinario delle acque per il territorio della regione siciliana;

Ritenuto di dover aderire alla richiesta, in considerazione dello stato di estrema difficoltà riguardo agli approvvigionamenti idropotabili di Agrigento, Porto Empedocle e comuni limitrofi, così come evidenziato nella citata nota regionale;

Ritenuto, altresì, di dover fissare un termine entro il quale le stesse procedure dell'affidamento devono essere compiute, pena l'intervento di un organo sostitutivo, che si ritiene opportuno di individuare nel presidente della regione Sicilia nella sua qualità di commissario alle acque;

Ritenuto di dover fissare un termine anche per il compimento delle opere, a garanzia del quale appare opportuno prevedere, sin da questo momento, l'irrogazione di una penale adeguata per la quale ci si riporta a quanto già disposto nel decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, convertito dalla legge 25 maggio 1989, n. 205;

Ritenuto infine di dover disporre ogni altro accorgimento sia in ordine alle procedure e allo svolgimento dei lavori, che agli espropri ed ai trasporti, anche in conformità di precedenti esperienze acquisite in analoghe emergenze e ciò al fine di consentire una più rapida realizzazione degli interventi;

Ritenuto di dover disporre, ai fini di una sollecita e puntuale realizzazione dell'intervento, che dell'andamento dello stesso sia informato l'Ufficio del Dipartimento e che sullo stesso vigili il Presidente della regione Sicilia mentre alla collaudazione delle relative opere provvederanno soggetti appositamente incaricati;

Ritenuto che per il finanziamento delle dette opere, come da nota del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali del 12 maggio 1990, si debba far fronte attingendo alle disponibilità di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64 «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Avvalendosi dei poteri conferitigli e in deroga ad ogni contraria norma:

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di fronteggiare l'emergenza idrica di Agrigento, Porto Empedocle e comuni limitrofi, mediante l'acquisto da Agensud di tre moduli di dissalazione della capacità di 4800 mc/giorno, è disposta l'istallazione degli stessi a cura del genio civile regionale di Agrigento.

Art. 2.

1. L'affidamento dei lavori per l'attuazione dell'intervento di cui all'art. 1 deve avvenire a norma dell'art. 39 della legge regionale n. 21/85 entro il termine di giorni quindici dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, e, all'uopo, l'Ente attuatore può procedere a trattativa privata anche in deroga alle vigenti norme di contabilità di stato.

2. In relazione all'urgenza delle opere la regione siciliana è autorizzata a derogare dalle norme di cui all'ultimo comma dell'art. 14 della legge regionale n. 21/85.

3. Il progetto delle opere deve essere munito delle approvazioni previste dalle vigenti disposizioni, sia da parte degli organi dello Stato, sia da parte degli organi regionali, degli enti locali e di ogni altro ente interessato alla esecuzione dell'opera.

4. Qualora entro il termine suddetto il lavoro non sia stato affidato vi provvede, quale delegato del Ministro per il coordinamento della protezione civile, il Presidente della regione siciliana nella sua qualità di commissario alle acque.

Art. 3.

1. L'opera di cui alla presente ordinanza è dichiarata di preminente interesse nazionale, di pubblica utilità e di somma urgenza.

2. Al fine di garantire l'osservanza del termine di esecuzione delle opere il capitolato speciale di appalto deve prevedere una penale non inferiore al 3 per cento dell'importo contrattuale per ritardi fino a trenta giorni e non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale per i successivi ritardi, da garantirsi con fidejussione bancaria o assicurativa all'atto della stipula del contratto di appalto. Tale fidejussione sarà accesa a favore del fondo per la protezione civile.

3. In ogni caso il Ministro per il coordinamento della protezione civile si riserva il diritto di fare eseguire le opere, o parte soltanto delle medesime, d'ufficio, in economia o per cottimi a maggiore spesa dell'impresa appaltatrice.

Art. 4.

1. Le autorizzazioni, le concessioni e i pareri delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali e di tutti gli enti interessati a qualsiasi titolo per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1, devono essere rilasciati entro quindici giorni dalla richiesta presentata dall'ente esecutore.

2. In caso di mancata risposta i suddetti provvedimenti si intendono tacitamente assentiti.

3. Le certificazioni ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 645, così come modificata dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, devono essere rilasciate entro il termine di giorni cinque.

Art. 5.

1. Le occupazioni e le espropriazioni delle aree occorrenti per l'attuazione delle opere di cui agli interventi previsti dall'art. 1 della presente ordinanza, come individuate nei relativi atti progettuali, debitamente approvati, sono disposte dal Prefetto territorialmente competente.

2. L'ente esecutore provvede, a seguito del decreto di occupazione emesso dal prefetto competente, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli alla presenza di due testimoni estranei al personale dell'ente stesso e delle ditte interessate, a qualsiasi titolo, all'esecuzione dell'opera.

Art. 6.

1. Gli automezzi che trasportano i materiali, le attrezzature ed i macchinari destinati ai cantieri aperti per l'attuazione delle opere di cui alla presente ordinanza possono circolare sulle strade ed autostrade del territorio nazionale anche nelle ore e nei giorni in cui detto trasporto è normalmente interrotto dalle vigenti disposizioni.

2. Gli autotrasportatori hanno l'obbligo di far risultare sulle bolle di accompagnamento l'effettiva destinazione del carico.

Art. 7.

1. L'ente attuatore di cui all'art. 1 è tenuto a informare, in merito all'attuazione delle opere e con riferimento alle scadenze stabilite, il Ministro per il coordinamento della protezione civile periodicamente e, comunque, con cadenza non superiore ai quindici giorni.

2. L'alta vigilanza sulle opere di cui agli articoli che precedono spetta al presidente della giunta regionale siciliana nella sua qualità di commissario alle acque.

3. Alla nomina dei collaudatori provvede il Ministro per il coordinamento della protezione civile d'intesa con la regione siciliana.

Art. 8.

1. Il complessivo onere di L. 32.500 milioni derivante dall'attuazione della presente ordinanza è posto a carico del Fondo per la protezione civile.

2. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvede a versare la relativa somma al fondo per la protezione civile.

Il complessivo finanziamento sarà così ripartito: quanto a L. 21.510.840.000 verrà messo a disposizione dell'Agensud per la fornitura dei tre moduli, quanto a L. 10.989.160.000 a disposizione della regione siciliana per l'esecuzione di tutte le opere civili.

3. L'erogazione delle somme alla regione siciliana avverrà su richiesta dell'assessorato regionale ai lavori pubblici con le seguenti modalità: 10% dell'importo di ciascun intervento all'affidamento dei lavori e successivamente con richieste trimestrali asseverate dai certificati di pagamento vistati dall'alta vigilanza di cui all'art. 7, comma 2, della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A3134

ORDINANZA 13 luglio 1990.

Misure dirette ad accelerare l'esecuzione di opere di fornitura elettrica per fronteggiare l'emergenza idrica nella Campania. (Ordinanza n. 1968/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Viste l'ordinanza n. 1195/FPC del 7 ottobre 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 in data 22 ottobre 1987, l'ordinanza n. 1735/FPC del 13 giugno 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 in data 17 giugno 1989 e l'ordinanza n. 1918/FPC del 30 maggio 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 in data 5 giugno 1990 concernenti lavori per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Campania;

Vista la nota n. 6675 in data 6 giugno 1990 con la quale l'assessore ai lavori pubblici della regione Campania sottopone, tra l'altro, il problema delle forniture elettriche ai realizzandi impianti che, ove non ultimate con gli stessi non consentirebbero l'emungimento e l'immissione in rete delle acque;

Considerato che nel corso di una riunione amministrativa indetta dal dipartimento della protezione civile il 28 giugno 1990 tra rappresentanti della regione Campania, dei compartimenti ENEL di Napoli e di Roma, nonché dei distretti ENEL del Lazio e del Molise, è stato fatto il punto sulla situazione delle forniture di energia elettrica alle opere disposte con le ordinanze sopracitate in corso di urgente realizzazione, e nella quale è emersa la necessità, per alcune opere, di accelerare le procedure di esproprio e i permessi per attraversamenti di opere di altri enti nonché di disporre il contenimento in quarantacinque giorni del termine per il rilascio delle autorizzazioni da parte dei competenti enti e amministrazioni;

Vista la nota n. 7883/STC in data 5 luglio 1990 con la quale l'assessore ai lavori pubblici della regione Campania conferma le risultanze emerse nella citata riunione del 28 giugno 1990 ed indica i seguenti lavori per i quali vengono proposti provvedimenti tesi ad accelerare le procedure per gli asservimenti necessari all'ENEL per la energizzazione delle opere:

1. Opere ex ordinanza n. 1195/FPC:

province di Isernia e Caserta: attrezzatura del campo di captazione delle sorgenti Peccia;

provincia di Caserta: attrezzatura della centrale di rilancio di S. Prisco.

2. Opere ex ordinanze n. 1735/FPC e 1918/FPC:

comune di Contursi (Salerno) - integrazione dell'acquedotto del Basso Sele;

comune di Serino (Avellino) - Campo pozzi e Fontana dell'Olmo;

comune di Montella (Avellino - Campo pozzi Monte Accellica e ristrutturazione acquedotto Alto Calore;

comune di Sarno (Salerno) - Condotta S. Maria La Foce-S. Marina di Lavorate;

comune di Bucciano (Benevento) - Campo pozzi in località Pastorano-Bucciano;

comune di S. Salvatore Telesino (Benevento) - Campo pozzi S. Salvatore Telesino;

comune di Castelmorrone (Caserta) - Campo pozzi di S. Sofia I e III;

comuni di Giugliano (Napoli) e Casal di Principe (Caserta) Litorale Domitio I - Campo pozzi Giugliano e Villa Literno;

comune di S. Mauro in Nocera (Salerno) - Campo pozzi S. Mauro in Nocera I;

comune di Angri (Salerno) - Campo pozzi in Angri;

comune di S. Maria in Sarno (Salerno) - Campo pozzi Santa Maria in Sarno;

comune di S. Felice e Cancello (Caserta) ed ammodernamento Campo pozzi Ponte tavano I, II e Cancello;

comune di Perdifumo (Salerno) - Interconnessione degli schemi idrici Basso Sele-Sammaro;

comune di Aquara (Salerno) - Opere di captazione della falda del Torrente Petra ed adduzione dell'Acquedotto del Sammaro;

comune di S. Prisco (Caserta) - Campo pozzi di S. Prisco;

comune di Roccadaspide (Salerno) - Interconnessione degli schemi idrici del Sammaro-Alto Sele;

comune di Piedimonte d'Alife (Caserta) - Ristrutturazione della centrale di sollevamento del Maretto;

comune di Carinola (Caserta) - Campo pozzi Francolise;

comune di Falciano del Massico (Caserta) - Campo pozzi Monte Massico 1-Falciano;

comune di Mugnano (Napoli) - Sollevamento zona alta Flegrea;

comune di Nocera Inferiore (Salerno) - Campo pozzi in Nocera I;

comuni di Nola (Napoli) S. Felice a Cancello (Caserta) e Maddaloni (Caserta) - Monitoraggio;

Ritenuto indispensabile accogliere le richieste della regione Campania consentendo la rapida realizzazione da parte dell'ENEL delle forniture elettriche necessarie per l'immediata utilizzazione, non appena terminate, delle su citate opere tese alla risoluzione dell'emergenza idrica della Campania con particolare riferimento alla città di Napoli;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Al fine di consentire, alla loro ultimazione, l'immediata utilizzazione delle opere indicate in premessa mediante i previsti allacciamenti elettrici da parte dei compartimenti e distretti ENEL competenti per territorio, le autorizzazioni, le concessioni nonchè i permessi di attraversamento da questi richiesti a tutti gli enti pubblici e privati a qualsiasi titolo interessati alla esecuzione di tali opere devono essere rilasciati entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione della richiesta. In caso di mancata risposta essi si intendono tacitamente assentiti.

Art. 2.

Le opere di fornitura elettrica di cui alla presente ordinanza sono dichiarate di preminente interesse nazionale, di pubblica utilità e di somma urgenza.

Le occupazioni e le espropriazioni delle aree occorrenti per l'attuazione, da parte dei compartimenti e distretti ENEL, delle opere in argomento, come individuate nei relativi atti progettuali, debitamente approvati, sono disposte dal prefetto territorialmente competente.

Gli enti attuatori provvedono, a seguito del decreto di occupazione emesso dal prefetto, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei ruoli alla presenza di due testimoni estranei al personale dell'ente stesso e delle ditte interessate, a qualsiasi titolo, all'esecuzione dell'opera.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A3135

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 aprile 1990.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Ponna dall'ambito territoriale n. 4 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un elettrodotto a 220/380V da parte dell'ENEL - zona di Como. (Deliberazione n. IV/54309).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 presentata da ENEL - zona Como, per la realizzazione di elettrodotto 220/380V su area ubicata nel comune di Ponna (Como), mappali 1301, 2144, 1619, 1321, 2135, 1312, 1097 sub. A, 1512, 1621 sub. A, 1621 sub. B, 1329, 1630 sub. C, 1350 sub C, 1304, 1305, 1146, 1138, 1144, 1145, 1143, 1140, 1841, 1834, 1141,

sub, A, 1141 sub. B, 1141 sub C, 1130 sub F, 1498, sub. B, 1498 sub. C, 1498 sub. D, 1840, 1841, 1098, 1451, 1130 sub. A, 1130 sub. B, 1130 sub. C, 1130 sub. D, 1457, 1817, 1838, 1101, 1837, 1833, 1842, 1843, 1458 sub. B, 1095 sub. A, 1095 sub. B, 1063 sub. A, 1063 sub. B, 1089, 1094, 1706, 1062, 1067, 822, 1820 sub. A, 1820 sub. C, 1458 sub A, 1458 sub C, 1448, sub. B, 1073 sub. A, 1073 sub. B, 1073 sub. C, 1818, 1133 sub A, 1133 sub. B, 1133 sub. C, 1133 sub. D, 1133 sub. E, 1134, 1324, 2044, 1352, 1353, 1361, 1362, 1363, 1364, 1649, 1650, 702, 1076, 1631, 1633, 1344, 1712, 1389, 1670, 1570, 1410, 1674, 1404, 1405, 1569, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *g)* della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 4, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, consistenti nel fornire energia elettrica ad utenze attualmente sprovviste di tale servizio;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulta in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accellerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 4, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso:

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Ponna (Como), mappali 1301, 2144, 1619, 1321, 2135, 1312, 1097 sub. A, 1512, 1621 sub. A, 1621 sub. B, 1329, 1630 sub. C, 1350 sub C, 1304, 1305, 1146, 1138, 1144, 1145, 1143, 1140, 1841, 1834, 1141 sub A,1141 sub. B, 1141 sub C, 1130 sub F, 1498 sub. B, 1498 sub. C, 1498 sub. D, 1840, 1841, 1098, 1451, 1130 sub. A, 1130 sub. B, 1130 sub. C, 1130 sub. D, 1457, 1817, 1838, 1101, 1837, 1833, 1842, 1843, 1458, sub. B, 1095 sub. A, 1095 sub. B, 1063 sub. A, 1063 sub. B, 1089, 1094, 1706, 1062, 1067, 822, 1820 sub. A, 1820 sub. C, 1458 sub A, 1458 sub C, 1448 sub. B, 1073 sub. A, 1073 sub. B, 1073, sub. C, 1818, 1133 sub A, 1133, sub. B, 1133 sub. C, 1133 sub. D, 1133 sub. E, 1134, 1324, 2044, 1352, 1353, 1361, 1362, 1363, 1364, 1649, 1650, 702, 1076, 1631, 1633, 1344, 1712, 1389, 1670, 1570, 1410, 1674, 1404, 1405, 1569, dall'ambito territoriale n. 4 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 4, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Ponna (Como) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 17 aprile 1990

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

90A3114

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 aprile 1990.

Stralcio di un'area ubicata nei comuni di Artogne e Gianico dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di una linea elettrica 380V da parte dell'ENEL - zona di Breno. (Deliberazione n. IV/54310).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state

delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 presentata da ENEL - zona di Breno, per la realizzazione di linea elettrica 380V su area ubicata nei comuni di Artogne e Gianico; Artogne, foglio 15, mappali 2535, 2536 e Gianico, foglio 22, mappali 1472, 1471, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *d)*, della legge 8 agosto 1985 n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, consistenti nel dotare del servizio di energia elettrica un esercizio pubblico;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limite impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulta in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazioine paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso:

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nei comuni di Artogne e Gianico: Artogne, foglio 15, mappali 2535, 2536 e Gianico, foglio 22, mappali 1472, 1471, dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Artogne e Gianico copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 17 aprile 1990

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

90A3115

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 aprile 1990.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Cavallasca e di Como dall'ambito territoriale n. 4 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un metanodotto, derivazione Villaguardia-Monte Olimpino secondo tratto, da parte della SNAM S.p.a. (Deliberazione n. IV/54311).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 presentata dalla SNAM S.p.a. per la realizzazione di metanodotto - derivazione Villaguardia-Monte Olimpino secondo tratto, su area ubicata nel comune di Cavallasca (Como), mappali 410, 409, foglio 3/4; mappali 438, 516, 517, 524, foglio 4; mappali 643, 352, 527, 202/a, foglio 4/2; mappali 529, 610/a, 560, 542, 558, 554, 555, 556, 885, 449, 853, 1050, 852, foglio 2, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431; e su area ubicata nel comune di Como mappali 942, 388, 3219, 2671, foglio 7, mappale 383 parte, foglio 7/4, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché in forza del decreto ministeriale 10 settembre 1973 e gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 4, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali, ai sensi della legge 10 febbraio 1953, n. 136 e per quanto espresso nella relazione tecnica datata 26 gennaio 1990 allegata all'istanza;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del fatto che le opere consistono nella posa di tubazioni totalmente interrate e che, relativamente agli attraversamenti di zone boscate, lo S.P.A.F.A. di Como con note n. 6902 del 16 ottobre 1989 e n. 6931 del 17 ottobre 1989 si è espresso, ai sensi della legge regionale n. 8/76, con prescrizioni tali da garantire un ripristino delle aree, compatibile anche con gli aspetti ambientali;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accellerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 14, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso:

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nei comuni di Cavallasca (Como), mappali 410, 409, foglio 3/4; mappali 438, 516, 517, 524, foglio 4; mappali 643, 352, 527, 202/a, foglio 4/2; mappali 529, 610/a, 560, 542, 558, 554, 555, 556, 885, 449, 853, 1050, 852, foglio 2 e di Como mappali 942, 388, 3219, 2671, foglio 7, mappale 383 parte, foglio 7/4, dell'ambito territoriale n. 4 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 4, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare ai sindaci dei comuni di Cavallasca (Como) e di Como copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 17 aprile 1990

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

90A3116

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 aprile 1990.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII, località Fontanella, dall'ambito territoriale n. 12 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di due servizi igienici da parte del comune. (Deliberazione n. IV/54312).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497 sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985. n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 presentata dal comune per la realizzazione di due servizi igienici, su area ubicata nel comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII, mappale 1768/e, località Fontanella, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza del decreto della regione Lombardia del 26 febbraio 1979, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 12, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di primari bisogni fisiologici, come attestato nella nota del comune, prot. n. 470 del 26 febbraio 1990;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere in argomento;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accellerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 12, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso:

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII, mappale 1768/e, località Fontanella dall'ambito territoriale n. 12 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 12, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 17 aprile 1990

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

90A3118

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 aprile 1990.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valmasino dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per asportazione di materiale detritico da parte della ditta Franco Songini. (Deliberazione n. IV/54313).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497 sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 presentata dalla ditta Franco Songini per la realizzazione di asportazione materiale detritico, su area ubicata nel comune di Valmosino (Sondrio), mappale 63 (parte), 263 (parte), foglio 43, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 431/85, art. 1, lettera *c)*, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alla dichiarazione del sindaco di Valmasino rilasciata in data 12 ottobre 1989, la particolare rilevanza sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi sociali, consistenti nella messa in sicurezza dei luoghi interessati e nella bonifica e recupero degli stessi;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione della natura di recupero allo stato originario dei luoghi della proposta inoltrata dalla ditta richiedente;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico, consistenti nella valutazione delle trasformazioni del sito avvenute a seguito di eventi calamitosi naturali;

Riconosciuto che, in un'ottica di accellerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso:

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Valmasino, mappale 63 (parte), 263 (parte), foglio 43, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Valmasino copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affiché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 17 aprile 1990

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

90A3117

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 aprile 1990.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Cavargna, dall'ambito territoriale n. 4 individuato con deliberazione di giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di captazione e approvvigionamento idrico acquedotto comunale 2° stralcio da parte dell'amministrazione comunale. (Deliberazione n. IV/54314).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497 sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 presentata dal comune di Cavargna per la realizzazione di captazione e approvvigionamento idrico acquedotto comunale 2° stralcio, su area ubicata nel comune di Cavargna, mappale 1764, 1765, foglio 11 e mappale 4526, foglio 14, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, primo comma, lettera *d)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 4, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, con nota del comune datata 27 gennaio 1990, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali, consistenti nel dotare in maniera adeguata il fabbisogno idrico della popolazione;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale, trattandosi di tubazioni totalmente interrate e di manufatti di presa fuori terra;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accellerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi,

quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 4, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso:

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Cavargna, mappale 1764, 1765, foglio 11 e mappale 4526, foglio 14, dall'ambito territoriale n. 4 individudato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 4, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Cavargna copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 17 aprile 1990

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

90A3119

UNIVERSITÀ DI ANCONA

DECRETO RETTORALE 2 maggio 1990.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071; convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica allo statuto formulate dagli organi accademici di questa Università intese ad ottenere la modifica dell'art. 173 dello statuto medesimo elevando il numero degli studenti da ammettere alla scuola di specializzazione in reumatologia da due a cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venti;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la propria nota n. 24811 del 19 settembre 1989 con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le delibere degli organi accademici succitate;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale, nella seduta del 7 febbraio 1990, favorevole all'aumento del numero degli studenti da ammettere alla scuola di specializzazione in reumatologia da due a quattro per ciascun anno di corso, anziché cinque unità come proposto nelle delibere sopracitate, trasmesso con nota ministeriale n. 1065 del 31 marzo 1990;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 173 relativo alla scuola di specializzazione in reumatologia, nell'ultimo comma, è modificato come segue:

«In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di sedici specializzandi».

Il presente decreto sarà inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ancona, 2 maggio 1990

Il rettore: BRUNI

90A3149

UNIVERSITÀ COMMERCIALE «LUIGI BOCCONI» DI MILANO

DECRETO RETTORALE 4 luglio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università commerciale «Luigi Bocconi», approvato con regio decreto 8 marzo 1925, n. 547, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Viste le proposte di modifica dello statuto dell'Università formulate dal consiglio della facoltà di economia e commercio in data 2 marzo 1988, 5 luglio 1989 e 19 luglio 1989 concernenti l'aumento dei posti di ruolo in organico dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione dell'Università Bocconi adottate in data 18 marzo 1988 e 21 aprile 1989;

Visti i pareri del Consiglio universitario nazionale espressi nelle sedute del 16 settembre 1988, del 18 marzo 1989 e del 30 ottobre 1989;

Visto il parere favorevole alla richiesta di modifica statutaria espresso dal Ministero del tesoro con nota n. 100430 del 4 giugno 1990;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare gli articoli 6 e 16;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore;

Decreta:

In conseguenza delle premesse lo statuto dell'Università commerciale «Luigi Bocconi» di Milano è così ulteriormente modificato:

Articolo unico

Il secondo e il terzo comma dell'art. 8 sono sostituiti dai seguenti commi:

«Il ruolo organico dei professori della prima fascia è costituito da quarantotto posti.

Il ruolo organico dei professori della seconda fascia è costituito da sessanta posti».

Il primo comma dell'art. 12 è sostituito dal seguente comma:

«Il ruolo organico dei ricercatori universitari è costituito da settanta posti».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 4 luglio 1990

Il rettore: MONTI

90A3152

LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI DI ROMA

DECRETO RETTORALE 26 giugno 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto della Libera Università internazionale degli studi sociali di Roma approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1966, n. 436, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1967, n. 482, successivamente sostituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1981, n. 1131 e con decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1982, n. 891;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Viste le deliberazioni di consigli della facoltà di giurisprudenza adottate nelle sedute del 3 dicembre 1985, del 6 aprile 1988 e del 10 febbraio 1989, della facoltà di scienze politiche adottate nelle sedute del 1° luglio 1985 e del 20 febbraio 1989 e della facoltà di economia e commercio adottate nelle sedute del 20 giugno 1985, del 18 maggio 1988 e dell'8 febbraio 1989, con le quali sono state formulate proposte di inserimento nello Statuto di insegnamenti opzionali nei rispettivi corsi di laurea;

Viste le deliberazioni adottate dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nelle rispettive sedute del 23 febbraio 1989 e del 2 marzo 1989 concernenti l'approvazione delle predette proposte;

Visti i pareri espressi dal Consiglio universitario nazionale nelle adunanze del 30 ottobre 1989 e del 13 giugno 1990, relative all'inserimento nello statuto dei predetti insegnamenti opzionali nei corsi di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche ed in economia e commercio;

Viste le ulteriori deliberazioni adottate dai competenti organi di questa Università per quanto in particolare attiene all'adeguamento al sopra indicato parere del Consiglio nazionale del 13 giugno 1990 relativamente alle dizioni di taluni insegnamenti opzionali del corso di laurea in economia e commercio;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Lo statuto della Libera Università internazionale degli studi sociali di Roma, approvato, modificato e sostituito con i decreti indicati in premessa, è modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli 23, 33, e 40 dello statuto della Libera Università internazionale degli studi sociali di Roma relativi alle facoltà di giurisprudenza, di scienze politiche e di economia e commercio sono soppressi e sostituiti dai seguenti rispettivi nuovi articoli:

Art. 23. — Sono insegnamenti complementari:

contabilità dello Stato e degli enti pubblici;
diritto agrario;
diritto bancario;
diritto commerciale (corso progredito);
diritto commerciale europeo;
diritto commerciale internazionale;
diritto comparato delle società;
diritto costituzionale (corso progredito);
diritto dei mercati finanziari;
diritto dei mezzi di comunicazione di massa;
diritto del commercio internazionale;
diritto della navigazione;
diritto della previdenza sociale;
diritto dell'arbitrato interno ed internazionale;
diritto delle assicurazioni;
diritto delle Comunità europee;
diritto delle società per azioni nella CEE;
diritto dell'impresa;
diritto di famiglia;
diritto ed economia delle fonti di energia;
diritto fallimentare;
diritto industriale;
diritto internazionale privato;
diritto matrimoniale;
diritto monetario (interno ed internazionale);
diritto parlamentare;
diritto penale dell'economia;
diritto privato comparato;
diritto processuale amministrativo;
diritto pubblico dell'economia;
diritto regionale e governo locale;
diritto sindacale;
diritto tributario;
diritto urbanistico;
dottrina dello Stato;
economia dei mercati finanziari;
economia ed organizzazione aziendale;
giustizia costituzionale;
informatica giuridica ed amministrativa;
istituzioni di diritto pubblico;
metodologia dell'analisi casistica;
metodologia della contrattazione collettiva;
metodologia giuridica;
modulistica contrattuale;
ordinamento giudiziario;
organizzazione internazionale;
politica economica e finanziaria;
scienza dell'amministrazione;
storia del diritto italiano moderno e contemporaneo;
storia della dottrina giuridica italiana;
storia dell'amministrazione pubblica;
storia delle istituzioni politiche;
tecnica e analisi dei bilanci di società;
teoria generale del diritto.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 33. — Per ogni indirizzo gli insegnamenti a scelta saranno ogni anno determinati dal consiglio di facoltà tra quelli indicati, a carattere orientativo, nel seguente elenco:

analisi dei sistemi applicati all'amministrazione pubblica;
analisi del sistema politico italiano;
antropologia culturale;
bilancio e contabilità aziendale;
contabilità dello Stato e degli enti pubblici;
contabilità di Stato;
contabilità economica nazionale;
criminologia;
demografia;
diritti dell'uomo;
diritto amministrativo;
diritto anglo-americano;
diritto canonico;
diritto commerciale;
diritto degli enti locali;
diritto della previdenza sociale;
diritto delle comunicazioni di massa;
diritto delle Comunità europee;
diritto delle società per azioni nelle Comunità europee;
diritto dell'impresa;
diritto dell'informazione;
diritto del mare e dello spazio;
diritto diplomatico e consolare;
diritto ecclesiastico;
diritto ecclesiastico italiano e comparato;
diritto e politica degli scambi internazionali;
diritto finanziario;
diritto internazionale;

diritto internazionale dell'economia;
diritto internazionale privato;
diritto parlamentare;
diritto privato comparato;
diritto processuale amministrativo;
diritto processuale civile;
diritto pubblico americano;
diritto pubblico comparato;
diritto pubblico dell'economia;
diritto pubblico romano;
diritto regionale;
diritto scolastico;
diritto sindacale;
diritto tributario;
dottrina dello Stato;
econometria;
economia aziendale;
economia dei Paesi in via di sviluppo;
economia dei Paesi socialisti;
economia dello sviluppo;
economia e organizzazione aziendale;
economia e politica agraria;
economia e politica del lavoro;
economia e politica del settore terziario;
economia e politica industriale;
economia e politica monetaria;
economia internazionale;
etnologia;
filosofia del diritto;
filosofia della politica;
filosofia della scienza;
filosofia morale;
finanza internazionale;
geografia politica ed economica;
gestione delle risorse umane;
governo locale;
informatica;
informatica giuridico-amministrativa;
istituzioni di diritto e procedura penale;
istituzioni giuridiche dell'Europa orientale;
istituzioni politiche comparate;
legislazione del lavoro;
legislazione sociale;
logica;
matematica per economisti;
matematiche per le scienze sociali;
metodi e tecniche di programmazione economica;
metodi quantitativi per la ricerca sociale;
metodologia della ricerca storica;
metodologia delle scienze sociali;
organizzazione amministrativa italiana;
organizzazione del lavoro;
organizzazione economico-internazionale;
pianificazione ed organizzazione territoriale;
politica comparata;
politica dell'ambiente;
politica economica e finanziaria;
programmazione aziendale;
programmazione economica;
programmazione regionale;
psicologia;
psicologia del lavoro;
psicologia dinamica;
psicologia sociale;
relazioni e sistemi economici internazionali;
relazioni industriali;
relazioni internazionali;
ricerca operativa;
scienza dell'amministrazione;
scienza delle finanze;
scienza dell'opinione pubblica;
sistemi di sicurezza sociale;
sistemi economici comparati;
sistemi informativi aziendali;
sistemi informativi mondiali;
sistemi informativi per la pubblica amministrazione;
sociologia della conoscenza;
sociologia della cultura;
sociologia della famiglia;
sociologia del lavoro e dell'industria;
sociologia delle comunicazioni;
sociologia dell'educazione;
sociologia dell'organizzazione;
sociologia dello sviluppo;
sociologia economica;
sociologia giuridica;
sociologia politica;
sociologia religiosa;
sociologia urbana e rurale;
statistica economica;
statistica per la ricerca economica;
statistica per le scienze sociali;
storia americana;
storia antica;
storia contemporanea;
storia dei concordati;
storia dei movimenti sindacali;
storia dei partiti e dei movimenti politici;
storia dei rapporti tra Stati e chiese;
storia dei trattati e politica internazionale;

storia del diritto italiano;
storia del diritto moderno e contemporaneo;
storia del giornalismo;
storia del giornalismo e dei mass media;
storia della banca e della borsa;
storia della chiesa;
storia dell'amministrazione pubblica;
storia della questione femminile;
storia dell'economia;
storia delle dottrine economiche;
storia delle dottrine politiche;
storia delle istituzioni militari;
storia delle istituzioni politiche;
storia delle istituzioni religiose;
storia delle relazioni internazionali;
storia dell'industria;
storia dell'integrazione europea;
storia del pensiero sociologico;
storia del Risorgimento;
storia economica contemporanea;
storia economica moderna e contemporanea;
storia ed istituzioni dei Paesi afro-asiatici;
storia ed istituzioni dell'America latina;
storia ed istituzioni dell'Estremo oriente;
storia ed istituzioni dell'Europa orientale;
storia e politica monetaria;
storia e politica navale;
storia medioevale;
storia politica e diplomatica dell'Asia orientale;
strategia;
studi strategici;
tecnica del commercio internazionale;
tecnica dell'organizzazione dei servizi amministrativi;
tecnica del negoziato internazionale;
teoria delle organizzazioni complesse;
teoria delle relazioni internazionali;
teoria e politica dello sviluppo;
teoria e sistemi di programmazione;
teoria e tecniche delle comunicazioni di massa;
teoria generale del diritto.

Art. 40. — La durata degli studi per la laurea in economia e commercio è di quattro anni.

Per l'ammissione alla facoltà di titolo di studio è quello stabilito dalla legge.

I titoli di ammissione e l'ordinamento degli studi per gli studenti non aventi la cittadinanza italiana, nonché i titoli accademici ad essi rilasciabili, saranno determinati in conformità alle leggi e alle convenzioni in materia.

Sono insegnamenti fondamentali i seguenti:
istituzioni di diritto privato;
istituzioni di diritto pubblico;
diritto commerciale (biennale);
matematica generale;
matematica finanziaria (biennale);
statistica (biennale);
economia politica (biennale);
diritto del lavoro;
scienza delle finanze e diritto finanziario;
economia e politica agraria;
politica economica de finanziaria;
storia economica;
geografia economica (biennale);
ragioneria generale ed applicata (biennale);
tecnica bancaria e professionale;
tecnica industriale e commerciale;
merceologia;
lingua inglese (triennale);
seconda lingua straniera (triennale).

Sono insegnamenti complementari i seguenti:
agricoltura e sviluppo economico;
amministrazione del personale;
analisi dei costi;
bilancio ed altre determinazioni di sintesi;
bilancio ed altre determinazioni di sintesi nelle amministrazioni pubbliche;
calcolo delle probabilità;
contabilità economica nazionale;
contabilità industriale;
contabilità dello Stato e degli enti pubblici;
demografia;
direzione aziendale;
direzione e analisi del processo decisionale;
diritto agrario;
diritto amministrativo;
diritto bancario;
diritto civile;
diritto commerciale internazionale;
diritto costituzionale italiano e comparato;
diritto della navigazione;
diritto della previdenza sociale;
diritto delle assicurazioni;
diritto delle Comunità europee;
diritto dell'economia;
diritto delle società per azioni nella CEE;
diritto dell'impresa;

diritto ed economia delle fonti di energia;
diritto e politica degli scambi internazionali;
diritto fallimentare;
diritto finanziario;
diritto industriale;
diritto internazionale;
diritto internazionale privato;
diritto minerario;
diritto penale commerciale;
diritto privato comparato;
diritto processuale amministrativo;
diritto processuale civile;
diritto pubblico comparato;
diritto pubblico dell'economia;
diritto regionale;
diritto tributario;
ecologia;
econometria;
econometria (corso progredito);
economia aziendale
economia bancaria;
economia dei Paesi in via di sviluppo;
economia dei Paesi socialisti;
economia degli intermediari finanziari;
economia dei gruppi e delle concentrazioni aziendali;
economia dei settori di aziende industriali;
economia della distribuzione commerciale;
economia della finanza pubblica;
economia delle aziende commerciali;
economia delle aziende di credito;
economia delle aziende industriali;
economia delle imprese pubbliche;
economia del lavoro;
economia dell'impresa;
economia delle imprese societarie;
economia del mercato e dei prodotti agricoli;
economia del mercato mobiliare;
economia dello spazio e assetto del territorio;
economia dello sviluppo;
economia e finanza delle imprese di assicurazione;
economia e legislazione bancaria;
economia e politica dei trasporti;
economia e politica del lavoro;
economia e politica industriale;
economia e politica monetaria;
economia e tecnica della pubblicità;
economia e tecnica industriale;
economia industriale;
economia internazionale;
economia politica (corso progredito);
elaborazione dati;
finanza aziendale;
finanza aziendale (corso progredito);
funzioni di produzione;
informatica;
legislazione della telematica e delle telecomunicazioni;
legislazione sociale;
legislazione sulle banche, sulle borse e sul risparmio;
lingua francese IV;
lingua portoghese;
lingua russa;
lingua spagnola IV;
lingua tedesca IV;
macroeconomia;
marketing;
matematica (corso progredito);
matematica economica;
matematica per economisti;
matematica per le scienze sociali;
mercati finanziari internazionali;
metodi e tecniche di pogrammazione economica;
metodologia delle scienze sociali;
microeconomia;
organizzazione aziendale;
organizzazione aziendale (corso progredito);
organizzazione del lavoro;
organizzazione del lavoro nelle amministrazioni pubbliche;
organizzazione economico-internazionale;
organizzazione internazionale;
pianificazione del territorio;
politica dell'ambiente;
politica economica internazionale;
programmazione economica;
programmazione e controllo;
programmazione e controllo (corso progredito);
programmazione regionale;
psicologia sociale;
ragioneria (corso progredito);
ragioneria delle aziende pubbliche;
ragioneria pubblica;
relazioni industriali;
revisione aziendale;
revisione aziendale (corso progredito);
ricerca operativa;

ricerche di mercato;
rilevazioni bancarie;
scienza dell'amministrazione;
scienza delle finanze;
sistemi economici comparati;
sistemi fiscali comparati;
sistemi informativi aziendali;
sistemi organizzativi aziendali;
sociologia;
sociologia del lavoro e dell'industria;
sociologia dell'organizzazione;
sociologia economica;
sociologia umana;
sociologia rurale;
statistica (corso progredito)
statistica aziendale;
statistica economica;
statistica metodologica;
statistica metodologica (corso progredito);
storia dei movimenti sindacali;
storia dei trattati e politica internazionale;
storia delle dottrine economiche;
storia delle dottrine politiche;
storia delle relazioni economiche internazionali;
storia delle relazioni internazionali;
storia del pensiero economico;
storia economica contemporanea;
tecnica bancaria;
tecnica del commercio internazionale;
tecnica del commercio internazionale (corso progredito);
tecnica delle ricerche di mercato;
tecnica professionale;
tecnologia dei processi produttivi;
tecnologia della produzione;
teoria delle decisioni;
teoria dello sviluppo economico;
teoria e politica dello sviluppo;
teoria e politica monetaria;
teoria e politica monetaria internazionale;
teoria e sintesi di programmazione.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 1990

Il rettore: SCOGNAMIGLIO

90A3151

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

CIRCOLARE 27 giugno 1990, n. 10.

Applicazione delle norme comunitarie relative al prelievo di corresponsabilità sul latte bovino.

Considerato che, a seguito delle modifiche introdotte nella regolamentazione comunitaria concernente il prelievo di corresponsabilità sul latte bovino, risulta necessario prevedere nuove prescrizioni per l'applicazione di tale normativa, è emanata la presente circolare che sostituisce integralmente la circolare n. 21 del 14 dicembre 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 2 del 3 gennaio 1990, e si applica a decorrere dalla campagna 1990-91.

Paragrafo 1

1. Ai fini dell'applicazione del prelievo di corresponsabilità sul latte bovino, si considerano situate nelle zone svantaggiate le aziende che hanno la stalla ubicata nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 3, paragrafo 4 e 5 della direttiva CEE n. 75/268.

2. Le aziende che hanno almeno il 50% della superficie agricola utile situata all'interno di tali zone sono assimilate alle aziende di cui al punto precedente.

Paragrafo 2

1. Il prelievo di corresponsabilità può essere versato annualmente dalle imprese che producono Grana Padano e/o Parmigiano Reggiano e che saldano una volta l'anno il conto dei versamenti al produttore, anche se trasformano o cedono per una diversa utilizzazione una parte del latte, purché tale parte non superi il 15% del latte raccolto.

2. Il prelievo può essere versato per ogni trimestre dell'anno solare dalle imprese che dimostrino di aver acquistato nel 1976 una quantità media giornaliera di latte non superiore a 1.500 kg.

3. Possono versare il prelievo trimestralmente anche le imprese che dimostrino di produrre esclusivamente formaggi la cui stagionatura è di almeno tre mesi e di aver acquistato nel 1976 una quantità media giornaliera di latte non superiore a 10.000 kg.

4. Sono considerati formaggi con tre mesi di stagionatura:

Provolone e cacio cavallo;

Asiago e formaggi assimilabili;

Montasio e formaggi assimilabili.

5. Le imprese che intendono avvalersi della facoltà di effettuare i versamenti per ogni trimestre dell'anno solare devono chiedere l'autorizzazione ai competenti assessorati regionali, o ai corrispondenti organi provinciali per le provincie autonome.

6. Per le imprese indicate nel punto tre del presente paragrafo l'autorizzazione deve essere rinnovata prima dell'inizio di ciascun trimestre dell'anno solare.

7. Le imprese che producono, oltre ai formaggi Grana Padano e/o Parmigiano Reggiano, anche formaggi con tre mesi di stagionatura, possono soltanto chiedere l'autorizzazione ad effettuare trimestralmente i versamenti.

8. In tutti gli altri casi le imprese devono versare il prelievo mensilmente.

9. Il versamento annuale deve essere effettuato entro il 14 maggio successivo alla fine dell'anno in causa.

10. I versamenti trimestrali e mensili devono essere effettuati entro il quarantacinquesimo giorno dalla scadenza del relativo periodo.

Paragrafo 3

1. Le dichiarazioni di cui all'art. 9 del decreto-legge n. 282/1978, redatte secondo i fac-simile allegati 1, 2 e 3, con allegata copia della ricevuta di versamento del prelievo di corresponsabilità sul latte bovino, vanno inviate, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III, immediatamente dopo che è stato effettuato il versamento del prelievo di corresponsabilità e comunque entro i termini stabiliti dagli articoli 3 e 4 del regolamento CEE n. 1822/77.

2. Le imprese preventivamente autorizzate, che effettuano trimestralmente i versamenti dei prelievi riscossi, devono allegare alla dichiarazione, redatta secondo il fac-simile allegato 2, copia dell'autorizzazione rilasciata dai competenti organi regionali o provinciali ai sensi dei punti cinque o sei del precedente paragrafo 2.

3. Le imprese che, ai sensi del precedente paragrafo 2, punto 1, intendono effettuare un unico versamento annuale, devono dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, di trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 4, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 1822/77; tale dichiarazione, redatta secondo il fac-simile allegato 4, dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata, telegramma o telex al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III, all'inizio di ogni anno civile di conferimento del latte e comunque non oltre il 15 marzo.

4. Le imprese che non provvedono ad inviare la dichiarazione di cui al precedente punto 3 nei termini ivi indicati, devono effettuare i versamenti una volta al mese nel rispetto dei termini previsti dal punto 10 del precedente paragrafo 2.

Paragrafo 4

1. Tutto il latte trasferito tra imprese, anche se proveniente dall'estero, deve essere accompagnato da una dichiarazione dell'impresa venditrice redatta in conformità all'art. 6 del decreto-legge n. 282/1978.

2. Tale prescrizione riguarda anche il latte soggetto, a qualsiasi titolo, al prelievo ridotto, od esente dal prelievo medesimo.

Paragrafo 5

1. Per beneficiare della riduzione di prelievo prevista per i produttori che dispongono di un quantitativo di riferimento non superiore a 60.000 kg gli interessati devono redigere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (allegato 5), indicando espressamente:

di essere titolare di un quantitativo di riferimento, ai sensi dell'art. 5-*quater* del regolamento CEE n. 804/68, non superiore a 60.000 kg;

di aver prodotto nella propria azienda il latte per il quale viene richiesto il prelievo ridotto, specificando la precisa ubicazione dell'azienda (località, comune, provincia).

2. La dichiarazione deve essere consegnata all'impresa acquirente, che, accertatane la completezza, applica il prelievo ridotto.

3. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà devono essere custodite dalle imprese acquirenti e tenute a disposizione degli organi di controllo.

Paragrafo 6

1. Tutti coloro che usufruiscono dell'aiuto al latticello ai sensi del regolamento CEE n. 1105/68 devono dimostrare di aver adempiuto agli obblighi derivanti dalla applicazione degli articoli 5 e 6 del regolamento CEE n. 1822/78 inviando all'A.I.M.A., unitamente alla domanda di liquidazione dell'aiuto:

copia della ricevuta del versamento del prelievo effettuato in rapporto alla quantità di latticello per il quale si chiede l'aiuto, nel caso del singolo allevatore;

dichiarazione di aver trattenuto l'importo del prelievo sul latte raccolto e/o acquistato, con la relativa ricevuta di versamento, per le cooperative e i burrifici privati che producono burro acquistato e/o ritirano latte e creme di latte;

dichiarazione dalla quale risulti che per la produzione del burro non viene utilizzato latte acquistato direttamente dagli allevatori, per quei burrifici che

impiegano creme e/o latte acquistato da altre imprese. La dichiarazione deve essere vistata dall'organo regionale designato ai controlli ai sensi del cap. III della circolare del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 190 del 22 aprile 1978.

2. Qualora si tratti di imprese che si avvalgono della autorizzazione di cui all'art. 4, paragrafo 2 del regolamento CEE n. 1822/77 per il versamento annuale del prelievo di corresponsabilità, sarà sufficiente una dichiarazione dell'impresa interessata dalla quale risulti l'impegno a versare l'intero importo del prelievo entro il 14 maggio successivo alla fine dell'anno in causa.

Roma, 27 giugno 1990

Il Ministro: MANNINO

ALLEGATO 1

(Versamenti mensili)

Codice azienda ....

Periodo di conferimento (mese ed anno) ....

Data, ...

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Div. III - Via XX Settembre, 20 - 00187 ROMA

Il sottoscritto ....
in qualità di ....
azienda ....
sita in ....

Dichiara sotto la propria responsabilità che da registro di magazzino, tenuto a norma dell'art. 4 del decreto-legge 16 giugno 1978, n. 282, il latte acquistato o raccolto direttamente dai produttori, escluso quello importato da altri Paesi CEE od acquistato da altre imprese che hanno provveduto al versamento del prelievo di corresponsabilità, risulta il seguente:

Unità di misura (kg Hl Lt)	Quantità raccolta	Quantità soggetta	Totale importo versato	Data di versamento
....	....	*A)*	....	....
		B)		

Si allega copia della ricevuta di versamento.

Firma

....

A): latte soggetto a prelievo con aliquota intera.
B): latte soggetto a prelievo con aliquota ridotta.

ALLEGATO 2

(Versamenti trimestrali)

Codice azienda ....

Data, ...

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Div. III - Via XX Settembre, 20 - 00187 ROMA

Il sottoscritto ....
in qualità di ....
azienda ....
sita in ....

Dichiara sotto la propria responsabilità che da registro di magazzino, tenuto a norma dell'art. 4 del decreto-legge 16 giugno 1978, n. 282, il latte acquistato o raccolto direttamente dai produttori, escluso quello importato da altri Paesi CEE od acquistato da altre imprese che hanno già provveduto al versamento del prelievo di corresponsabilità, risulta il seguente:

Periodo di conferimento (mese ed anno)	Unità di misura (kg Hl Lt)	Quantità raccolta	Quantità soggetta
....	....	....	*A)* ....
			B) ....
....	....	....	*A)* ....
			B) ....
....	....	....	*A)* ....
			B) ....

Importo versato L. .... data di versamento ....

Si allegano:

1) copia della ricevuta del versamento;

2) copia dell'autorizzazione ai sensi del paragrafo 2 della circolare ministeriale del ....

Firma

....

A): latte soggetto a prelievo con aliquota intera.
B): latte soggetto a prelievo con aliquota ridotta.

ALLEGATO 3

(Versamenti annuali)

Codice azienda ....

Data, ...

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Div. III - Via XX Settembre, 20 - 00187 ROMA

Il sottoscritto ....
in qualità di ....
azienda ....
sita in ....

Dichiara sotto la propria responsabilità che da registro di magazzino, tenuto a norma dell'art. 4 del decreto-legge 16 giugno 1978, n. 282, il latte acquistato o raccolto direttamente dai produttori, escluso quello importato da altri Paesi CEE od acquistato da altre imprese che hanno già provveduto al versamento del prelievo di corresponsabilità, risulta il seguente:

Periodo di conferimento	Unità di misura (kg Hl Lt)	Quantità raccolta		Quantità soggetta
Anno				
Gennaio............	....	....	A)	....
			B)	....
Febbraio...........	....	....	A)	....
			B)	....
Marzo...............	....	....	A)	....
			B)	....
Aprile...............	....	....	A)	....
			B)	....
Maggio.............	....	....	A)	....
			B)	....
Giugno.............	....	....	A)	....
			B)	....
Luglio...............	....	....	A)	....
			B)	....
Agosto.............	....	....	A)	....
			B)	....
Settembre.........	....	....	A)	....
			B)	....
Ottobre............	....	....	A)	....
			B)	....
Novembre.........	....	....	A)	....
			B)	....
Dicembre..........	....	....	A)	....
			B)	....

Importo versato L............ data del versamento ....

Si allegano:

1) copia della ricevuta del versamento;

2) copia del bilancio.

Firma

....

A): latte soggetto a prelievo con aliquota intera.
B): latte soggetto a prelievo con aliquota ridotta.

ALLEGATO 4

(Dichiarazione preventiva versamenti annuali)

Codice azienda ....

Data,...

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Div. III - Via XX Settembre, 20 - 00187 ROMA

Il sottoscritto..
in qualità di ....
azienda ....
sita in..

Dichiara sotto la personale responsabilità che l'azienda trovasi nelle condizioni previste dall'art. 4, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 1822/77 e pertanto effettuerà un unico versamento annuale per il latte raccolto nell'anno in corso (.......) entro il 14 maggio dell'anno successivo.

Firma

....

ALLEGATO 5

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

Il sottoscritto *(a)* ....
avanti a *(b)* ....

Dichiaro

di essere titolare di un quantitativo di riferimento disponibile (quota) per le consegne, ai sensi dell'art. 5-*quater* del regolamento (CEE) n. 804/68, non superiore a 60.000 kg;

di aver prodotto nella mia azienda sita in località..................
comune .... provincia ....
il latte che verrà consegnato a..
e per il quale richiedo l'applicazione del prelievo ridotto.

Letto, confermato e sottoscritto.

(Località e data) ....

Il dichiarante

(c)..

(d)..

(e)..

Atteso che il dichiarante sig. *(f)* ....
identificato *(g)*.. ha, previa ammonizione sulla reponsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, resa o sottoscritta in mia presenza la suestesa dichiarazione.

(Luogo e data)..

(h) Il..

(i) ....

Timbro d'ufficio

(a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza anagrafica e abitazione del dichiarante;

(b) cognome, nome e qualifica del pubblico ufficiale che riceve la dichiarazione;

(c) firma per esteso e leggibile;

(d) firma per esteso e leggibile dei due testi fidefacienti eventualmente intervenuti per l'identificazione del dichiarante;

(e) intestazione dell'ufficio;

(f) nome e cognome del dichiarante;

(g) modalità di identificazione: tipo del documento di identità ed estremi ovvero generalità dei testimoni ed estremi dei loro documenti di identità, ovvero conoscenza diretta;

(h) qualifica del pubblico ufficiale e, tra parentesi, nome e cognome dello stesso;

(i) firma per esteso del pubblico ufficiale.

90A3121

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

94° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, n. 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/79, n. 323/79, n. 335/79, n. 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (supplemento ordinario), n. 223/81 (supplemento ordinario), n. 289/81, n. 326/81 (supplemento ordinario), n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82, n. 193/82, n. 221/82, n. 130/83, n. 164/83, n. 193/83, n. 220/83, n. 234/83, n. 247/83, n. 317/83, n. 337/83, n. 356/83, n. 22/84, n. 57/84, n. 101/84, n. 140/84, n. 165/84, n. 282/84, n. 293/84, n. 312/84, n. 347/84, n. 35/85, n. 76/85, n. 90/85, n. 136/85, n. 161/85, n. 190/85, n. 222/85, n. 252/85, n. 295/85, n. 16/86, n. 48/86, n. 77/86, n. 108/86, n. 130/86, n. 166/86, n. 191/86, n. 244/86, n. 264/86, n. 280/86, n. 4/87, n. 35/87, n. 52/87, n. 98/87, n. 113/87, n. 135/87, n. 161/87, n. 222/87, n. 256/87, n. 1/88, n. 17/88, n. 71/88, n. 97/88, n. 169/88, n. 194/88, n. 260/88, n. 9/89, n. 31/89, n. 75/89, n. 94/89, n. 124/89, n. 151/89, n. 240/89, n. 263/89, n. 284/89, n. 7/90, n. 31/90, n. 56/90 e n. 77/90, n. 105/90 e n. 144/90 i sottonotati modelli di armi con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di Catalogo e del relativo decreto:

N. 6497 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 5 giugno 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «CARL GUSTAF» MOD. MATCH
Calibro: MM. 6,5 × 55
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 720
Lunghezza dell'arma: MM. 1215
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: SVEZIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 6498 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 5 giugno 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. BISLEY
Calibro: 32-20 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 120,65
Lunghezza dell'arma: MM. 260
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. **6499** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 5 giugno 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. BISLEY
Calibro: 32-20 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 140
Lunghezza dell'arma: MM. 280
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. **6500** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 5 giugno 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. BISLEY
Calibro: 38-40 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 120,65
Lunghezza dell'arma: MM. 260
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. **6501** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 5 giugno 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. BISLEY
Calibro: 38-40 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 140
Lunghezza dell'arma: MM. 280
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importatà: U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. **6502** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 5 giugno 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «WINCHESTER» MOD. 92
Calibro: 25-20 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (A FORMA ESTERNA OTTAGONALE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM. 510
Lunghezza dell'arma: MM. 960
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A LEVA)
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 6503 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 5 giugno 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «MARLIN» MOD. 93
Calibro: 30-30 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (A FORMA ESTERNA OTTAGONALE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM. 510
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A LEVA)
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 6504 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 5 giugno 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «MARLIN» MOD. 93
Calibro: 30-30 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (A FORMA ESTERNA OTTAGONALE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1150
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A LEVA)
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 6505 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 5 giugno 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «MARLIN» MOD. 93
Calibro: 38-55
Numero delle canne: UNA (A FORMA ESTERNA OTTAGONALE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1150
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A LEVA)
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 6506 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 5 giugno 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «MARLIN» MOD. 94
Calibro: 25-20 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (A FORMA ESTERNA OTTAGONALE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A LEVA)
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. **6507** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 5 giugno 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «MARLIN» MOD. 94
Calibro: 32-20 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (A FORMA ESTERNA TONDA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A LEVA)
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **6508** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 5 giugno 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «CZ» MOD. 1924
Calibro: MM. 7 × 57
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui fu prodotta: CECOSLOVACCHIA
Stato o Stati da cui è importata: CECOSLOVACCHIA
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **6509** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 5 giugno 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «MAUSER» MOD. 1930
Calibro: MM. 8 × 57
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui fu prodotta: BELGIO
Stato o Stati da cui è importata: BELGIO
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **6510** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2818-C-80 in data 5 giugno 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «A-SQUARE» MOD. HANNIBAL
Calibro: MM. 7 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: VISINI DARKO CONTITOLARE DELLA DITTA «PERUGINI VISINI & CO.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 6511 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2818-C-80 in data 5 giugno 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «A-SQUARE» MOD. HANNIBAL
Calibro: MM. 8 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 635
Lunghezza dell'arma: MM. 1155
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: VISINI DARKO CONTITOLARE DELLA DITTA «PERUGINI VISINI & CO.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 6512 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2818-C-80 in data 5 giugno 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «A-SQUARE» MOD. HANNIBAL
Calibro: MM. 9,3 × 64
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: VISINI DARKO CONTITOLARE DELLA DITTA «PERUGINI VISINI & CO.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 6513 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2818-C-80 in data 5 giugno 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «A-SQUARE» MOD. HANNIBAL
Calibro: 30-06
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 584
Lunghezza dell'arma: MM. 1105
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: VISINI DARKO CONTITOLARE DELLA DITTA «PERUGINI VISINI & CO.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 6514 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2818-C-80 in data 5 giugno 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «A-SQUARE» MOD. HANNIBAL
Calibro: 300 HOLLAND & HOLLAND MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: VISINI DARKO CONTITOLARE DELLA DITTA «PERUGINI VISINI & CO.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 6515 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2818-C-80 in data 5 giugno 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «A-SQUARE» MOD. HANNIBAL
Calibro: 300 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 635
Lunghezza dell'arma: MM. 1155
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: VISINI DARKO CONTITOLARE DELLA DITTA «PERUGINI VISINI & CO.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 6516 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2818-C-80 in data 5 giugno 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «A-SQUARE» MOD. HANNIBAL
Calibro: 300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: VISINI DARKO CONTITOLARE DELLA DITTA «PERUGINI VISINI & CO.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 6517 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2818-C-80 in data 5 giugno 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «A-SQUARE» MOD. HANNIBAL
Calibro: 338 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: VISINI DARKO CONTITOLARE DELLA DITTA «PERUGINI VISINI & CO.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 6518 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2818-C-80 in data 5 giugno 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «A-SQUARE» MOD. HANNIBAL
Calibro: 340 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 635
Lunghezza dell'arma: MM. 1155
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: VISINI DARKO CONTITOLARE DELLA DITTA «PERUGINI VISINI & CO.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. **6519** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2818-C-80 in data 5 giugno 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «A-SQUARE» MOD. HANNIBAL
Calibro: 375 A-SQUARE MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 635
Lunghezza dell'arma: MM. 1155
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: VISINI DARKO CONTITOLARE DELLA DITTA «PERUGINI VISINI & CO.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. **6520** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2818-C-80 in data 5 giugno 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «A-SQUARE» MOD. HANNIBAL
Calibro: 375 HOLLAND & HOLLAND MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: VISINI DARKO CONTITOLARE DELLA DITTA «PERUGINI VISINI & CO.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. **6521** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2818-C-80 in data 5 giugno 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «A-SQUARE» MOD. HANNIBAL
Calibro: 375 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: VISINI DARKO CONTITOLARE DELLA DITTA «PERUGINI VISINI & CO.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. **6522** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2818-C-80 in data 5 giugno 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «A-SQUARE» MOD. HANNIBAL
Calibro: 378 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 635
Lunghezza dell'arma: MM. 1155
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: VISINI DARKO CONTITOLARE DELLA DITTA «PERUGINI VISINI & CO.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 6523 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2818-C-80 in data 5 giugno 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «A-SQUARE» MOD. HANNIBAL
Calibro: 400 RIGBY
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: VISINI DARKO CONTITOLARE DELLA DITTA «PERUGINI VISINI & CO.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 6524 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2818-C-80 in data 5 giugno 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «A-SQUARE» MOD. HANNIBAL
Calibro: 416 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: VISINI DARKO CONTITOLARE DELLA DITTA «PERUGINI VISINI & CO.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 6525 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2818-C-80 in data 5 giugno 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «A-SQUARE» MOD. HANNIBAL
Calibro: 416 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 635
Lunghezza dell'arma: MM. 1155
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: VISINI DARKO CONTITOLARE DELLA DITTA «PERUGINI VISINI & CO.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 6526 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2818-C-80 in data 5 giugno 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «A-SQUARE» MOD. HANNIBAL
Calibro: 425 EXPRESS
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 584
Lunghezza dell'arma: MM. 1105
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: VISINI DARKO CONTITOLARE DELLA DITTA «PERUGINI VISINI & CO.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 6527 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2818-C-80 in data 5 giugno 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «A-SQUARE» MOD. HANNIBAL
Calibro: 458 LOTT
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 584
Lunghezza dell'arma: MM. 1105
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: VISINI DARKO CONTITOLARE DELLA DITTA «PERUGINI VISINI & CO.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 6528 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2818-C-80 in data 5 giugno 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «A-SQUARE» MOD. HANNIBAL
Calibro: 458 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 584
Lunghezza dell'arma: MM. 1105
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: VISINI DARKO CONTITOLARE DELLA DITTA «PERUGINI VISINI & CO.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**.

N. 6529 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2818-C-80 in data 5 giugno 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «A-SQUARE» MOD. HANNIBAL
Calibro: 460 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 635
Lunghezza dell'arma: MM. 1155
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: VISINI DARKO CONTITOLARE DELLA DITTA «PERUGINI VISINI & CO.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 6530 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2818-C-80 in data 5 giugno 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «A-SQUARE» MOD. HANNIBAL
Calibro: 460 SHORTH A-SQUARE MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 584
Lunghezza dell'arma: MM. 1105
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: VISINI DARKO CONTITOLARE DELLA DITTA «PERUGINI VISINI & CO.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 6531 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2818-C-80 in data 5 giugno 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «A-SQUARE» MOD. HANNIBAL
Calibro: 495 A-SQUARE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 584
Lunghezza dell'arma: MM. 1105
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: VISINI DARKO CONTITOLARE DELLA DITTA «PERUGINI VISINI & CO.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 6532 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5656-C-83 in data 5 giugno 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «STEYR MANNLICHER» MOD. AUG-SA
Calibro: 222 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 845
Funzionamento: SEMIAUTOMATICA SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: MANASSERO FRANCO AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA DITTA «SITES S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 7

N. 6533 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6843-C-85 in data 5 giugno 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ARMI SAN MARCO» MOD. COLT 1873
Calibro: 45 ACP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 117,50 (4 5/8")
Lunghezza dell'arma: MM. 257,85
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BUFFOLI ANGELO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMI SAN MARCO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

Nota. — L'arma deve impiegare esclusivamente cartucce con proiettile in piombo nudo prive di qualsiasi tipo di incamiciatura o blindatura sia parziale che totale.

N. 6534 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6843-C-85 in data 5 giugno 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ARMI SAN MARCO» MOD. COLT 1873
Calibro: 45 ACP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 139,25 (5 1/2")
Lunghezza dell'arma: MM. 279,60
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BUFFOLI ANGELO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMI SAN MARCO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

Nota. — L'arma deve impiegare esclusivamente cartucce con proiettile in piombo nudo prive di qualsiasi tipo di incamiciatura o blindatura sia parziale che totale.

N. **6535** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6843-C-85 in data 5 giugno 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ARMI SAN MARCO» MOD. COLT 1873
Calibro: 45 ACP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 190,50 (7 1/2")
Lunghezza dell'arma: MM. 330,85
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BUFFOLI ANGELO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMI SAN MARCO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

Nota. — L'arma deve impiegare esclusivamente cartucce con proiettile in piombo nudo prive di qualsiasi tipo di incamiciatura o blindatura sia parziale che totale.

N. **6536** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 5 giugno 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «SABATTI» MOD. 345 EXPRESS
Calibro: MM. 5,6 × 50 R MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **6537** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 5 giugno 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «SABATTI» MOD. 345 EXPRESS
Calibro: MM. 5,6 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **6538** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 5 giugno 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «SABATTI» MOD. 345 EXPRESS
Calibro: MM. 6,5 × 55 SE
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **6539** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 5 giugno 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «SABATTI» MOD. 345 EXPRESS
Calibro: MM. 6,5 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. **6540** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 5 giugno 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «SABATTI» MOD. 345 EXPRESS
Calibro: MM. 6,5 × 68 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. **6541** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 5 giugno 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «SABATTI» MOD. 345 EXPRESS
Calibro: MM. 7 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. **6542** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 5 giugno 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «SABATTI» MOD. 345 EXPRESS
Calibro: MM. 7 × 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 6543 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 5 giugno 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «SABATTI» MOD. 345 EXPRESS
Calibro: MM. 8 × 57 JRS
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 6544 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 5 giugno 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «SABATTI» MOD. 345 EXPRESS
Calibro: MM. 9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma; C 5

N. 6545 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 5 giugno 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «SABATTI» MOD. 345 EXPRESS
Calibro: 22-250 REMINGTON
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 6546 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 5 giugno 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «SABATTI» MOD. 345 EXPRESS
Calibro: 25-06 REMINGTON
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. **6547** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 5 giugno 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «SABATTI» MOD. 345 EXPRESS
Calibro: 30-06 SPRINGFIELD
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodótta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **6548** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 5 giugno 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «SABATTI» MOD. 345 EXPRESS
Calibro: 222 REMINGTON
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **6549** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 5 giugno 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «SABATTI» MOD. 345 EXPRESS
Calibro: 222 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **6550** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 5 giugno 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «SABATTI» MOD. 345 EXPRESS
Calibro: 223 REMINGTON
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 6551 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 5 giugno 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «SABATTI» MOD. 345 EXPRESS
Calibro: 243 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 6552 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 5 giugno 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «SABATTI» MOD. 345 EXPRESS
Calibro: 270 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 6553 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 5 giugno 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «SABATTI» MOD. 345 EXPRESS
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 6554 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 5 giugno 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «SABATTI» MOD. 345 EXPRESS
Calibro: 444 MARLIN
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore:
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 6555 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 5 giugno 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS COMBINATO
Denominazione: «SABATTI» MOD. 345 EXPRESS
Calibro: MM. 7 × 65 R/5,6 × 50 R MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 6556 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 5 giugno 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS COMBINATO
Denominazione: «SABATTI» MOD. 345 EXPRESS
Calibro: MM. 8 × 57 JRS/5,6 × 50 R MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 6557 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 5 giugno 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS COMBINATO
Denominazione: «SABATTI» MOD. 345 EXPRESS
Calibro: MM. 9,3 × 74 R/5,6 × 50 R MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 6558 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 5 giugno 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS COMBINATO
Denominazione: «SABATTI» MOD. 345 EXPRESS
Calibro: 30-06 SPRINGFIELD/222 REMINGTON
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 6559 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 5 giugno 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS COMBINATO
Denominazione: «SABATTI» MOD. 345 EXPRESS
Calibro: 270 WINCHESTER/222 REMINGTON
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 6560 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.8258-C-87 in data 5 giugno 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «MACCHI LAURO» MOD. B 1 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM. 9 × 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: MM. 120
Lunghezza dell'arma: MM. 245
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MACCHI LAURO TITOLARE DELLA LICENZA DI FABBRICAZIONE
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 6561 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6236-C-84 in data 5 giugno 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «GLOCK» MOD. 20
Calibro: 10 AUTO
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: BIFILARE DA 15 COLPI
Lunghezza delle canne: MM. 117
Lunghezza dell'arma: MM. 210
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: GIAMBELLI ALFONSO PRESIDENTE DELLA DITTA «AL.GI.MEC. S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 6562 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2818-C-80 in data 5 giugno 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «PERUGINI VISINI & CO.» MOD. S.E.
Calibro: 416 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 630
Lunghezza dell'arma: MM. 1070
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: VISINI DARKO CONTITOLARE DELLA DITTA «PERUGINI VISINI & CO.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **6563** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2818-C-80 in data 5 giugno 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «PERUGINI VISINI & CO.» MOD. S.E.
Calibro: 500 NITRO EXPRESS 3"
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 630
Lunghezza dell'arma: MM. 1070
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: VISINI DARKO CONTITOLARE DELLA DITTA «PERUGINI VISINI & CO.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

Nota. — L'arma può essere corredata di canne intercambiabili in calibro 375 Holland & Holland Magnum.

N. **6564** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2818-C-80 in data 5 giugno 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «PERUGINI VISINI & CO.» MOD. P.V.R.
Calibro: MM. 6,5 × 55
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: VISINI DARKO CONTITOLARE DELLA DITTA «PERUGINI VISINI & CO.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **6565** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2818-C-80 in data 5 giugno 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «PERUGINI VISINI & CO.» MOD. P.V.R.
Calibro: 222 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: VISINI DARKO CONTITOLARE DELLA DITTA «PERUGINI VISINI & CO.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **6566** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2818-C-80 in data 5 giugno 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «PERUGINI VISINI & CO.» MOD. P.V.R.
Calibro: 264 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: VISINI DARKO CONTITOLARE DELLA DITTA «PERUGINI VISINI & CO.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 6567 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2818-C-80 in data 5 giugno 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «PERUGINI VISINI & CO.» MOD. P.V.R.
Calibro: 300 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: VISINI DARKO CONTITOLARE DELLA DITTA «PERUGINI VISINI & CO.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 6568 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2818-C-80 in data 5 giugno 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «PERUGINI VISINI & CO.» MOD. P.V.R.
Calibro: 416 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata:
Presentatore: VISINI DARKO CONTITOLARE DELLA DITTA «PERUGINI VISINI & CO.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 6569 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2818-C-80 in data 5 giugno 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «PERUGINI VISINI & CO.» MOD. P.V.R.
Calibro: 505 GIBBS
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: VISINI DARKO CONTITOLARE DELLA DITTA «PERUGINI VISINI & CO.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 6570 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2583-C-79 in data 5 giugno 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «P. BERETTA» MOD. 455 EXPRESS
Calibro: 375 HOLLAND & HOLLAND MAGNUM
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore:
Lunghezza delle canne: MM. 620
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FASANI ERNESTO DIRETTORE GENERALE DELLA DITTA «P. BERETTA S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 6571 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2583-C-79 in data 5 giugno 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «P. BERETTA» MOD. 455 EXPRESS
Calibro: 416 RIGBY
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 620
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FASANI ERNESTO DIRETTORE GENERALE DELLA DITTA «P. BERETTA S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 6572 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2583-C-79 in data 5 giugno 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «P. BERETTA» MOD. 455 EXPRESS
Calibro: 458 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FASANI ERNESTO DIRETTORE GENERALE DELLA DITTA «P. BERETTA S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 6573 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2583-C-79 in data 5 giugno 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «P. BERETTA» MOD. 455 EXPRESS
Calibro: 500 NITRO EXPRESS (3")
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FASANI ERNESTO DIRETTORE GENERALE DELLA DITTA «P. BERETTA S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

NOTE

Al n. 6416 del Catalogo è iscritta la Pistola semiautomatica doppia azione «VALTRO S.r.l.» mod. 98 Civil cal. mm 8 Grenaille (canna liscia mm 109).

Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la Pistola semiautomatica doppia azione «VALTRO S.r.l.» mod. A.P. 92 Army cal. mm 8 Grenaille (canna liscia mm 109).

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 25 maggio 1990.

Al n. 6417 del Catalogo è iscritta la Pistola semiautomatica doppia azione «VALTRO S.r.l.» mod. 98 Civil cal. mm 8 Grenaille (canna liscia mm 109) (caricatore bifilare).

Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la Pistola semiautomatica doppia azione «VALTRO S.r.l.» mod. A.P. 92 Army cal. mm 8 Grenaille (canna liscia mm 109) (caricatore bifilare).

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 25 maggio 1990.

Al n. 6418 del Catalogo è iscritta la Pistola semiautomatica doppia azione «VALTRO S.r.l.» mod. 98 Civil cal. mm 8 Grenaille (canna liscia mm 109).

Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la Pistola semiautomatica doppia azione «VALTRO S.r.l.» mod. A.P. 92 Army cal. mm 9 Grenaille (canna liscia mm 109).

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 25 maggio 1990.

Al n. 6419 del Catalogo è iscritta la Pistola semiautomatica doppia azione «VALTRO S.r.l.» mod. 98 Civil cal. mm 9 Grenaille (canna liscia mm 109) (caricatore bifilare).

Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la Pistola semiautomatica doppia azione «VALTRO S.r.l.» mod. A.P. 92 Army cal. mm 9 Grenaille (canna liscia mm 109) (caricatore bifilare).

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 25 maggio 1990.

Al n. 6420 del Catalogo è iscritta la Pistola semiautomatica doppia azione «VALTRO S.r.l.» mod. 98 Civil cal. mm 9 Flobert (canna liscia mm 109).

Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la Pistola semiautomatica doppia azione «VALTRO S.r.l.» mod. A.P. 92 Army cal. mm 9 Flobert (canna liscia mm 109).

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 25 maggio 1990.

Al n. 6421 del Catalogo è iscritta la Pistola semiautomatica doppia azione «VALTRO S.r.l.» mod. 98 Civil cal. 35 Grenaille (canna liscia mm 109).

Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la Pistola semiautomatica doppia azione «VALTRO S.r.l.» mod. A.P. 92 Army cal. 35 Grenaille (canna liscia mm 109) (caricatore bifilare).

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 25 maggio 1990.

Al n. 3984 del Catalogo dove è iscritto il Fucile monocolpo basculante a caricamento successivo e singolo (manuale) «DOLOMITI ARMI» mod. Tre Cime (monogrilletto con dispositivo di sensibilizzazione) cal. 25-06 Remington (canna mm 600) va inserita la seguente nota: L'arma può essere corredata di canna intercambiabile di mm 480, camerata per impiegare la cartuccia cal. mm 6 PPC.

Al n. 3988 del Catalogo è iscritto il Fucile monocolpo basculante a caricamento successivo e singolo (manuale) «DOLOMITI ARMI» mod. Tre Cime (monogrillctto con dispositivo di sensibilizzazione) cal. mm 6 PPC (canna mm 480) va inserita la seguente nota: L'arma può essere corredata di canna intercambiabile di mm 600, camerata per impiegare la cartuccia cal. 264 Winchester Magnum.

90A3069

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del degreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI ANCONA

Facoltà di ingegneria:
analisi matematica II.

UNIVERSITÀ DI BARI

Facoltà di farmacia:
chimica organica.

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di scienze statistiche, demografiche e attuariali:
algebra.

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

Facoltà di ingegneria:
processi chimici fondamentali.

UNIVERSITÀ COMMERCIALE «L. BOCCONI» DI MILANO

Facoltà di economia e commercio:
diritto commerciale.

UNIVERSITÀ CATTOLICA «SACRO CUORE» DI MILANO

Facoltà di giurisprudenza:
diritto internazionale privato;
diritto bancario.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di lettere e filosofia:
filologia classica;
glottologia;
lingua e letteratura spagnola.

LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI DI ROMA

Facoltà di giurisprudenza:
diritto agrario.

UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di medicina e chirurgia:
chimica (c.l. odontoiatria e protesi dentaria).

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA DI VITERBO

Facoltà di agraria:
topografia;
agronomia generale;
tecnologie alimentari (operazioni fondamentali, processi ecc.).

UNIVERSITÀ DI VENEZIA

Facoltà di lettere e filosofia:
storia dell'arte moderna.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

90A3155

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del degreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Facoltà di scienze economiche e sociali:
lingua inglese.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
preparazioni di esperienze didattiche.

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di ingegneria:
geometria II.

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di giurisprudenza:
diritto pubblico regionale.

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Facoltà di ingegneria:
tecnica delle costruzioni;
architettura tecnica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

90A3156

REGIONE MARCHE

Autorizzazione all'utilizzo per la bibita *in situ* dell'acqua minerale «S. Maria»

Si comunica che il comune di Piobbico (Pesaro), con decreto del presidente della giunta Marche 24 maggio 1990, n. 3455, è stato autorizzato all'utilizzo, per la bibita *in situ*, dell'acqua minerale naturale nazionale denominata «S. Maria» di Piobbico (Pesaro).

90A3108

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di immobili nei comuni catastali di Lizzana, Rovereto, Terzolas, Tesero e Trento.

Con deliberazione n. 5057 di data 4 maggio 1990, la giunta provinciale ha disposto di trasferire la particella fondiaria 1209/6 in comune catastale di Terzolas dal demanio al patrimonio provinciale.

Con deliberazione n. 5056 di data 4 maggio 1990, la giunta provinciale ha disposto di trasferire la particella fondiaria 1328/12 in comune catastale di Trento dal demanio al patrimonio provinciale.

Con deliberazione n. 5961 di data 25 maggio 1990, la giunta provinciale ha disposto di trasferire le particelle fondiarie 2195, 2196, 2197, 2200, 2177, 2178, 2179, 2193/3, 2176/1, 2176/3 in comune catastale di Rovereto e particelle fondiarie 1645, 1646, 1647/1, 1647/3 in comune catastale di Lizzana dal demanio al patrimonio provinciale.

Con deliberazione n. 5962 di data 25 maggio 1990, la giunta provinciale ha disposto di trasferire le particelle fondiarie 6376/11, 6376/12, 6376/13 e 6376/7 in comune catastale di Tesero dal demanio al patrimonio provinciale.

Con deliberazione n. 6549 di data 8 giugno 1990, la giunta provinciale ha disposto di trasferire la particella fondiaria 6409 in comune catastale di Tesero dal demanio al patrimonio provinciale.

90A3124

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 296.000
- semestrale .... L. 160.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. 52.000
- semestrale .... L. 36.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. 166.000
- semestrale .... L. 88.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 52.000
- semestrale .... L. 36.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 166.000
- semestrale .... L. 90.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale .... L. 556.000
- semestrale .... L. 300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* .... L. 1.000

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione .... L. 1.000

Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»* .... L. 2.400

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 1.100

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .... L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione .... L. 1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .... L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo .... L. 6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... L. 255.000
Abbonamento semestrale .... L. 155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .... L. 1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti .... ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni .... ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni .... ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.*